



COMUNE DI TORRETTA

Città Metropolitana di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele – 90040 - Tel. 0916190638

C.F. 80020560829

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERILI

in sostituzione del Regolamento approvato
con Delibera di Consiglio Comunale N. 9 del 14/01/2019

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale

N. 34... del 06-M-2020

Torretta, agosto 2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi
- Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, E ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

- Art. 7 - Dichiarazione di morte
- Art. 8 - Denuncia della causa di morte
- Art. 9 - Accertamenti necroscopici
- Art. 10 - Referto all'Autorità Giudiziaria
- Art. 11 - Rinvenimento di parti di cadavere resti mortali o ossa umane

CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- Art. 12 - Termini di osservazione
- Art. 13 - Modalità di osservazione
- Art. 14 - Depositi di Osservazione ed Obitori
- Art. 15 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento
- Art. 16 - Riscontro diagnostico
- Art. 17 - Rilascio cadaveri a scopo di studio
- Art. 18 - Prelievi per trapianti terapeutici
- Art. 19 - Autopsie e trattamenti conservativi

CAPO IV FERETRI

- Art. 20 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 21 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 22 - Caratteristiche dei feretri
- Art. 23 - Piastrina di riconoscimento
- Art. 24 - Fornitura di feretri gratuiti

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 25 - Servizio di trasporti funebri
- Art. 26 - Determinazione delle tariffe di trasporto funebre e diritti fissi
- Art. 27 - Modalità di trasporto e percorso
- Art. 28 - Vigilanza e coordinamento
- Art. 29 - Orario dei trasporti e fissazione dei funerali
- Art. 30 - Norme generali per i trasporti
- Art. 31 - Riti funebri confessionali
- Art. 32 - Trasferimento di cadaveri senza funerale
- Art. 33 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 34 - Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili
- Art. 35 - Trasporto di casse e cofani vuoti

- Art. 36 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 37 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero
- Art. 38 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 39 - Trasporto di ceneri e resti

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- Art. 40 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 41 - Reparti del Cimitero
- Art. 42 - Reparti Speciali
- Art. 43 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali
- Art. 44 - Ricevimento del feretro presso il Cimitero - Camera Mortuaria
- Art. 45 - Illuminazione votiva

CAPO II DISPOSIZIONI CIMITERIALI PIANO CIMITERIALI

- Art. 46 - Disposizioni Generali
- Art. 47 - Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 48 - Inumazione
- Art. 49 - Tumulazione
- Art. 50 - Tumulazione Provvisoria

CAPO IV CREMAZIONE

- Art. 51 - Servizio pubblico di cremazione
- Art. 52 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Art. 53 - Termini per la cremazione
- Art. 54 - Urne cinerarie

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 55 - Esumazioni ordinarie
- Art. 56 - Esumazioni straordinarie
- Art. 57 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 58 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 59 - Avvisi di scadenza per esumazioni-estumulazioni ordinarie
- Art. 60 - Onerosità delle esumazioni ed estumulazioni
- Art. 61 - Oggetti da recuperare
- Art. 62 - Disponibilità dei materiali

CAPO VI SEPOLTURE IN CONCESSIONE

- Art. 63 - Sepolture private
- Art. 64 - Sepolture a inumazione
- Art. 65 - Sepoltura privata a tumulazione individuale (loculi)
- Art. 66 - Ornamentazioni di loculi
- Art. 67 - Sepolture interrate a sei e otto posti
- Art. 68 - Cappelle private
- Art. 69 - Caratteristiche e dimensione delle sepolture
- Art. 70 - Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi
- Art. 71 - Obbligo di manutenzione

- Art. 72 - Sepolture private - Costruzione dell'opera - Termini
- Art. 73 - Epigrafi
- Art. 74 - Piante ornamentali e addobbi floreali
- Art. 75 - Ornamentazioni delle sepolture in campo comune

**CAPO VII
POLIZIA DEI CIMITERI**

- Art. 76 - Orario
- Art. 77 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 78 - Divieti speciali
- Art. 79 - Riti funebri
- Art. 80 - Consegnare chiavi delle cappelle
- Art. 81 - Reclami del pubblico

**CAPO VIII
PERSONALE DI SERVIZIO E REGISTRI**

- Art. 82 - Personale dipendente
- Art. 83 - Registro delle concessioni cimiteriali
- Art. 84 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali – Schedario dei defunti
- Art. 85 - Addetti al Servizio Cimitero
- Art. 86 - Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 87 - Tipologia delle sepolture in concessione
- Art. 88 - Modalità di concessione
- Art. 89 - Contratto di Concessione
- Art. 90 - Onerosità della concessione
- Art. 91 - Durata della concessione
- Art. 92 - Decorrenza della concessione
- Art. 93 - Rinnovo della concessione
- Art. 94 - Mancata richiesta di rinnovo
- Art. 95 - Diritto di sepolcro per tombe di famiglia e cappelle private
- Art. 96 - Successione nella concessione
- Art. 97 - Opposizione al diritto di sepolcro
- Art. 98 - Rotazione dei cadaveri nelle tombe e nelle cappelle
- Art. 99 - Ammissione in sepolture intestate a Comunità
- Art. 100 - Cenotafi e lapidi murarie
- Art. 101 - Doveri generali dei concessionari

**CAPO II
CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE**

- Art. 102 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture
- Art. 103 - Deroghe speciali alla sepoltura
- Art. 104 - Utilizzo temporaneo/provvisorio di Sepoltura

**CAPO III
ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI**

- Art. 105 - Scadenza
- Art. 106 - Rinuncia
- Art. 107 - Revoca
- Art. 108 - Decadenza

- Art. 109 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza
- Art. 110 - Estinzione per soppressione del Cimitero
- Art. 111 - Conseguenze dell'estinzione della concessione

TITOLO V - LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 112 -- Disposizioni generali
- Art. 113 - Imprese appaltatrici del Comune
- Art. 114 - Lavori per conto di privati
- Art. 115 - Registro imprese
- Art. 116 - Sospensione e cancellazione dal registro imprese
- Art. 117 - Polizza assicurativa obbligatoria e deposito cauzionale
- Art. 118 - Divieti
- Art. 119 - Cantieri di lavoro e materiali di costruzione
- Art. 120 - Materiale di scavo
- Art. 121 - Introduzione di materiali
- Art. 122 - Obblighi del personale delle imprese private
- Art. 123 - Orari di lavoro
- Art. 124- Autorizzazione e concessioni all'esecuzione dell'opera
- Art. 125 - Responsabilità
- Art. 126 - Vigilanza e collaudo delle opere

CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Art. 127 - Funzioni - Licenza
- Art. 128 - Albo Comunale delle Imprese Funebri
- Art. 129 - Divieti
- Art. 130 - Sanzioni per le imprese

TITOLO VI - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

- Art. 131 - Finalità
- Art. 132 - Definizioni
- Art. 133 - Esclusioni
- Art. 134 - Rapporti con altre norme
- Art. 135 - Norme per la gestione dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione
- Art. 136 - Norme per la gestione dei rifiuti derivanti da attività connesse con l'inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione
- Art. 137 - Norme per la gestione dei rifiuti derivanti da attività di mantenimento del cimitero
- Art. 138 - Altre disposizioni

TITOLO VII - NORME TRANZITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 139 - Sepolture private esistenti
- Art. 140 - modalità di pagamento degli oneri
- Art. 141 - Abrogazione di norme
- Art. 142 - Norme di rinvio
- Art. 143 - Efficacia del Regolamento sulle concessioni pregresse
- Art. 144 - Entrata in vigore
- Art. 145 - Deroghe speciali alla durata delle concessioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette ai cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire quei pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone.
2. Il regolamento disciplina pertanto i servizi relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.
3. Le funzioni di cui al comma 2, qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere date in gestione a Ditte esterne, previa stipula di una convenzione e nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.
4. I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, ed avvalendosi del competente Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.
1. Le funzioni e l'organizzazione dei servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriale sono stabilite dalle leggi, dai Regolamenti o dal foglio di patti e condizioni in caso di concessione.
2. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, tramite ordinanze e direttive dirime le controversie interpretative e precisa il regolamento ove si rivelino necessarie norme esplicative dello stesso. Pertanto, in relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
3. L'Azienda Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
4. Agli organi sopracitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione, costituiti dalla direzione dei Servizi funebri e cimiteriali;
5. Indicativamente, senza che ciò possa costituire alcun limite al Regolamento suddetto, vengono individuate nella Direzione Servizi Cimiteriali e nel Servizio di Stato Civile le unità organizzative che provvederanno agli adempimenti amministrativi in materia di Trasporti Funebri, Polizia Mortuaria e Cimiteriale, nonché alla gestione dei cimiteri, alla loro custodia e manutenzione, mentre alla costruzione ampliamento e manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti provvede l'Ufficio Tecnico Comunale.
6. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
7. Al servizio di Stato Civile compete il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, che può aver luogo quando siano decorse 24 ore dal decesso. L'Ufficiale dello Stato Civile compete, dopo aver acquisito il certificato necroscopico, rilascia, secondo necessità, l'autorizzazione all'inumazione (seppellimento in nuda terra) o alla tumulazione (seppellimento in opere murarie) della salma, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000, tranne i casi dipendenti da reato per i quali occorre il nulla osta dell'autorità giudiziaria;
8. L'autorizzazione al trasporto della salma o del cadavere è rilasciata dal dirigente del Comune in cui è avvenuto il decesso: Ne fanno eccezione i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7 del DPR

285/1990 e i trasporti di cadaveri, in caso di decesso sulla pubblica via o per accidenti, disposti dall'autorità giudiziaria o sanitaria. Detta autorizzazione è richiesta, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 285/1990, anche per il trasporto nell'ambito dello stesso Comune, vale a dire da casa al cimitero.

L'autorizzazione al trasporto, infatti, è un adempimento di polizia mortuaria e non di stato civile ed originariamente la competenza era attribuita al sindaco del comune del decesso.

9. Spettano al Responsabile dei Servizi Cimiteriali tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la Legge, lo Statuto Comunale e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso;
10. L'ufficio di segreteria provvede agli atti contrattuali;
11. L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;
12. L'Ufficio Tecnico provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione del cimitero e al personale addetto;
13. Alla gestione del Cimitero, così come alla custodia e agli altri servizi funebri e cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi;
14. La competenza del dirigente la si fa discendere dal combinato disposto degli articoli 107 e 109 del d.lgs n.267/2000. Invece, la competenza del responsabile del procedimento deriva dall' art. 5 della legge n.241/1990, e successive modificazioni, che prevede che il responsabile del procedimento, appositamente individuato dal dirigente, possa emanare anche l'atto finale;
15. Sulla base del certificato di seppellimento rilasciato dall'ufficiale dello stato civile e dell'autorizzazione al trasporto – prevista da alcune normative di cui si sta discernendo - rilasciata dal dirigente o responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge n. 241/1990, può essere ricevuto nel cimitero:
 - a) il cadavere di persona morta nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) il cadavere di persona morta fuori del comune, ma avente in esso, in vita, la residenza;
 - c) il cadavere di persona non residente in vita nel comune e morta fuori di esso, ma avente diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso;
 - d) il cadavere di nato morto e di prodotti abortivi;
 - e) il resto mortale delle persone sopra elencate.

16. Una volta acclarato e determinato preventivamente il posto cimiteriale in cui il cadavere debba essere deposto, si effettua il trasporto, appositamente autorizzato dal dirigente (sempre che non vi sia una diversa normativa regionale) e si esegue la materiale sepoltura disposta dell'ufficiale dello stato civile.

17. È ipotizzabile che, mentre le pratiche relative alla dichiarazione di morte e di trasporto del cadavere siano state eseguite in tempo, non si sia contemporaneamente concluso il procedimento relativo alla concessione del loculo singolo, o individuato ed accertato il diritto di poter seppellire il defunto in un loculo posto in una cappella gentilizia di un parente. Ebbene, nel frattempo il cadavere verrebbe deposto provvisoriamente nella camera mortuaria e non dietro il cancello del cimitero, in quanto inteso quale **servizio pubblico obbligatorio**.

Art. 3 - Responsabilità

1. L'Ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il Comune cura che, all'interno del Cimitero, siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

4. I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono definiti dalla Giunta Comunale sulla base delle norme vigenti. I criteri di definizione delle tariffe possono essere variati solo dal Consiglio Comunale. L'applicazione delle tariffe compete al Dirigente.
5. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del bilancio del servizio;

Art. 4 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa; in difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e, quindi, gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per estumulazioni, esumazioni e trasferimenti. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. l'osservazione dei cadaveri;
 - c. l'inumazione delle salme in campo comune;
 - d. la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - e. l'uso delle celle frigorifere comunali;
 - f. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g. la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
2. Il feretro per il cadavere di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, è gratuito, secondo quanto specificato al successivo articolo 23, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.
3. Sono pure gratuiti il recupero e relativo trasporto dei cadaveri di persone morte in solitudine o in luoghi inadatti, o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in altro luogo pubblico aperto al pubblico, con le modalità previste dal successivo articolo 31, comma 1.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'apposito Ufficio Comunale sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 78, per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio Comunale:
 - a) l'orario di apertura e di chiusura del Cimitero Comunale;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinarie nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni Cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE

E ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 7 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona sul territorio del Comune, deve essere dichiarata all'ufficio dello Stato Civile il più presto possibile e, comunque, non oltre le ventiquattro ore dal decesso.
2. La dichiarazione deve essere fatta dal coniuge, un parente e affine o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile incaricato. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.
5. I decessi avvenuti in ospedali, cliniche, ospizi e collettività sono notificati, con l'apposito modulo e nel termine di cui sopra, a cura del Direttore Sanitario o dal delegato della rispettiva amministrazione.

Art. 8 - Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve dare al più presto e non oltre le ventiquattro ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda per i Servizi Sanitari.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistico; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi o sia portatore di radioattività, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui al D. Lgs n. 230/95, nel qual caso il competente servizio della A.S.S. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione del cadavere.
6. Presso l'Azienda per i Servizi Sanitari viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 9 - Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi maggiori o minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'effettività della morte ai fini del seppellimento, nonché, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.
3. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in Istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
4. Per i decessi avvenuti in Istituti ospedalieri, il Sindaco, sentito il competente servizio della A.S.S. può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

Art. 10 - Referto all'Autorità Giudiziaria

1. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del C.P. e 334 del C.P.P..
2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 11 - Rinvenimento di parti di cadavere resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali che a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda per i Servizi Sanitari. Inoltre l'Azienda per i Servizi Sanitari deve provvedere, per l'esame di quanto rinvenuto, da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 12 - Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o iniziata putrefazione ed, infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della A.S.S.
3. È invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.
4. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 02.12.1975 n. 644 e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

Art. 13 - Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari se a domicilio, e da parte del personale addetto se in locali di osservazione di cui al successivo articolo 13.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio della A.S.S. prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 14 - Depositi di Osservazione ed Obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto dei cadaveri di cui all'articolo 4, comma 3 o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. I cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenuti in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

4. Il mantenimento in osservazione dei cadaveri di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'A.S.S., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone estranee. Può essere consentito l'accesso ai familiari, previa autorizzazione della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali o della Autorità Giudiziaria, se la salma è sottoposta ad indagine giudiziaria.

Art. 15 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro deve essere preceduta dall'autorizzazione del medico necroscopo accertato che siano trascorsi i termini di osservazione.
2. Il seppellimento del cadavere deve essere preceduto dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.
3. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
4. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta fra 20 e 28 settimane ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, che non siano stati dichiarati come nati morti, sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso dell'Azienda per i Servizi Sanitari con le modalità indicate dal successivo articolo 33.
5. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 16 - Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R..
1. I risultati devono, essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della A.S.S (Assistenza Servizio Sanitario) per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
2. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico di settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
3. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto ed effettuato.

Art. 17 - Rilascio cadaveri a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla osti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi, sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per i cadaveri deve essere trascorso il periodo di osservazione, e deve essere sempre assicurata loro una targhetta con le relative generalità.

3. A sua volta il Direttore delle sale anatomiche universitarie deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare i cadaveri ricomposti, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato al trasporto al Cimitero.
4. Il competente servizio A.S.S. può autorizzare la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero, agli istituti universitari con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal Cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

Art. 18 - Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 - Autopsie e trattamenti conservativi

1. Per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'Autorità Sanitaria relativi a cadaveri di persone decedute nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie, potrà essere utilizzata la sala di autopsia istituita presso il Cimitero.
2. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.
3. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda U.S.L.
4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
5. Il medico curante ed il necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
6. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è eseguito dal personale identificato dall'articolo 48 dello stesso D.P.R.

CAPO IV FERETRI

Art. 20 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti con cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della A.S.S. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 21 - Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta da personale tecnico incaricato, o da impresa funebre in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Art. 22 - Caratteristiche dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:
 - a) per inumazione, la confezione deve essere conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed in particolare:
 - non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile;
 - lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2;
 - è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa;
 - b) per tumulazione, la confezione deve essere conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed in particolare, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una metallica e l'altra di legno dello spessore non inferiore a cm. 2,00, né superiore a cm. 3,00.. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,66 se di zinco, a mm. 1,5 se di piombo.
 - c) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, le casse devono avere i requisiti della precedente lettera b);
2. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Su indicazione della competente A.S.S., nei casi di esumazione straordinaria e in tutti gli interventi di estumulazione, potrà rendersi necessaria la sostituzione del feretro o il suo rivestimento.
3. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, in rapporto al tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnato da apposita certificazione di idoneità rilasciata dalla A.S.S. competente per il Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
4. L'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno nella inumazione deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso a fuoco, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 23 - Piastrina di riconoscimento

1. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 24 - Fornitura di feretri gratuiti

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per inumazione per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o non ve ne siano.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Coordinatore dei Servizi Sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di cadaveri di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del Codice Civile, o eventuali eredi.

TITOLO II - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 25 - Servizio di trasporti funebri

1. Il servizio ha per oggetto il trasporto di salme nell'ambito del territorio comunale, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, dal luogo del decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla sala di autopsia o in altro luogo ove eventualmente l'Autorità Giudiziaria dispone, alla chiesa per le funzioni religiose, all'abitazione o presso una sala per il commiato gestita da soggetto pubblico o privato esercente l'attività funebre.
2. Il servizio di trasporti funebri all'interno del territorio Comunale è eseguito dal Comune.
3. In attuazione dell'art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, nel territorio comunale è consentito l'esercizio del trasporto funebre a qualsiasi impresa che, in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento, ne faccia richiesta all'Amministrazione Comunale e ne ottenga formale autorizzazione.
4. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
5. Per l'esercizio del trasporto nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni emesse dai competenti organi comunali e alle prescrizioni dell'Autorità sanitaria competente per territorio.
6. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fizzo, ai sensi dell'rt. 19, comma 2, del DPR 285/90.
7. Chiunque effettui il trasporto di salme è da considerarsi incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.
8. Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere dotato di apposita livrea.

Art. 26 - Determinazione delle tariffe di trasporto funebre e diritti fissi

1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio Comunale sono soggetti al pagamento delle tariffe che saranno stabilite con deliberazione della Giunta Municipale.
2. Ciascuna ditta che intenda esercitare il trasporto nell'ambito cittadino, non può applicare tariffe superiori a quelle stabilite dal Comune ed è tenuta a dare trasparenza e visibile comunicazione al tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
3. I trasporti funebri nell'ambito del territorio Comunale, da o verso altri Comuni o Estero, da chiunque eseguiti, sono soggetti alla corresponsione a favore del Comune di un diritto fisso, stabilito con deliberazione della Giunta Municipale, destinato alla copertura dei costi dei servizi istituzionali collegati ai trasporti.
4. La tariffa dei trasporti è intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto, con la sola aggiunta dei diritti fissi da versare all'amministrazione Comunale, dovrà essere applicata in modo trasparente ed essere adeguatamente documentata.

5. Il trasporto funebre delle salme di persone decedute nel territorio comunale, anche se residenti altrove, è gratuito ed in modo decoroso solo per coloro che si trovano in stato di totale indigenza, accertata dal Servizio Sociale, comprensivo della fornitura del feretro, dell'inumazione nei campi comuni a rotazione decennale e del cippo indicativo recante il numero della fossa e la data di nascita e di morte del defunto.
6. Sono esenti dal pagamento del diritto fisso:
 - a) i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri;
 - b) i trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri;
 - c) i trasporti di salme di persone decedute sulla pubblica via o in luogo privato, richiesti dalla Autorità Giudiziaria, dal luogo di rimozione al Cimitero Comunale, o altro locale adibito a deposito di osservazione.

Art. 27 - Modalità di trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre, comprende di regola:
 - il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
 - la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile;
 - il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. I cortei funebri sono regolamentati da apposite Ordinanze Sindacali;
4. Il competente servizio della A.S.S. vigila e controlla il servizio di trasporto dei cadaveri, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
5. Al fine di non arrecare disagio alla circolazione dei veicoli in città, è consentito il corteo a piedi solamente dal luogo del prelievo della salma alla chiesa parrocchiale o alla casa del commiato, per le relative esequie, da dove il corteo proseguirà, non più a piedi, per il cimitero comunale, tranne diverse disposizioni emanate dal Sindaco in casi eccezionali.
6. Il trasporto termina al cimitero comunale con la posa del feretro in camera mortuaria o davanti il luogo di sepoltura.

Art. 28 - Vigilanza e coordinamento

Il Comune esercita, tramite i propri Uffici, funzione di vigilanza e coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati, nell'ambito del territorio Comunale, al fine di garantirne la regolarità e l'ordinato accesso al Cimitero.

Art. 29 - Orario dei trasporti e fissazione dei funerali

1. Il trasporto di cadaveri all'interno del Comune è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dal nulla osta al trasporto rilasciato dall'A.S.S. da cui risulti che sono state rispettate le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche e integrazioni in particolare l'art. 74 per le salme destinate all'inumazione e l'art. 77 per le salme destinate alla tumulazione.
3. Gli orari per i trasporti funebri sono stabiliti in linea generale con disposizione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Con lo stesso provvedimento saranno fissate di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, del giorno e dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con le esigenze del servizio.
4. I carri per trasporti funebri devono trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 30 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo ventiquattro ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse quarantotto ore dal decesso, al cadavere è da praticare il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stato imbalsamato.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria interessato.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione del Sindaco di cui all'articolo 34 del D.P.R. 285/1990, deve restare in consegna al vettore.

Art. 31 - Riti funebri

I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti indicati all'articolo 8 della Costituzione si conformeranno alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento. Il feretro può sostare in Chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 32 - Trasferimento di cadaveri senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione e all'obitorio per il periodo prescritto o, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

Art. 33 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattia infettive-diffusive e per i cadaveri che risultano portatori di radioattività il competente servizio A.S.S. prescrive le norme relative al trasporto e i necessari trattamenti per le disinfezioni e la loro destinazione.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio della A.S.S. detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze salvo l'Autorità sanitaria le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Art. 34 - Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili

Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al Cimitero. 2. In ogni caso il trasporto si effettua con l'impiego dei mezzi di cui al presente regolamento.

Art. 35 - Trasporto di casse e cofani vuoti

Il recapito di casse o cofani vuoti e arredi funebri al domicilio della persona defunta, da chiunque eseguiti e forniti, deve essere eseguito con veicolo chiuso.

Art. 36 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e del nulla osta al trasporto rilasciato dall'A.S.S. da cui risulti che sono state rispettate le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche e integrazioni, per i morti di malattie infettive-diffusive devono risultare osservate le norme di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del citato D.P.R..
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
4. Qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune i cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Responsabile dei Servizi del Comune ove è avvenuto il decesso.
6. Per il trasporto la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio, dalle caratteristiche prescritte all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.
7. Nel caso in cui il feretro è destinato ad altro Comune, distante oltre cento km., non è necessaria la cerchiatura se alla cassa metallica è stata applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas di cui al 3° comma dell'art. 77 dello stesso D.P.R. 285/90.
8. Il trasporto di salme da avviare all'inumazione in altro Comune, la cui distanza è inferiore ai 100 km., può essere effettuato con la sola cassa di legno.
9. È obbligatorio apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione del cognome e nome, la data di nascita e di morte del defunto.
10. Il trasporto di salme, per i quali l'Autorità Giudiziaria ne ha disposto la rimozione, può avvenire anche a mezzo di contenitori rigidi di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; in alternativa possono essere utilizzati contenitori flessibili monouso biodegradabili.
11. Nel caso in cui il feretro è destinato ad altro Comune, distante oltre cento km., non è necessaria la cerchiatura se alla cassa metallica è stata applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas di cui al 3° comma dell'art. 77 dello stesso D.P.R. 285/90.

Art. 37 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dagli articoli 101 e seguenti - Capo XXI, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 38 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali a seguito domanda degli interessati con allegati i documenti prescritti dall'art. 5 del D.I.G. n. 84 del 21.06.04.
3. Le salme provenienti da altri Comuni o Stati, salvo diversa autorizzazione, devono essere depositate direttamente al cimitero.

Art. 39 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali su domanda degli interessati.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile dei Servizi si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco o di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 52.

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 40 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. L'organizzazione ed il controllo dell'ordine e della vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco che le esercita nelle forme di legge. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101 e seguenti - Capo XXI, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, disposti con decreto del Sindaco.
2. Il Comune provvede alla manutenzione del Cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali:
 - a) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
 - b) falciatura dell'erba nei campi e viali;
 - c) esecuzione o demolizione del paramento frontale sotto-lastra di loculi e ossari;
 - d) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie;
 - e) scavo e re-interro delle fosse.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto a Cimitero o alle ditte incaricate dal Comune.
4. Competono altresì al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni amministrative di registrazione delle operazioni cimiteriali previste dal D.P.R. 285/1990 e dal regolamento.
5. Il competente servizio di igiene pubblica dell'A.S.S. controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti per migliorare servizio.

Art. 41 - Reparti del Cimitero

1. Il Cimitero è suddiviso nei seguenti reparti e servizi specificamente individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'articolo 45:
 - a) campi ad inumazione comune
 - b) campi ad inumazione per sepolture private
 - c) aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia
 - d) aree destinate alla costruzione di cappelle
 - e) reparti destinati a loculi
 - f) ossario/cinerario comune
 - g) camera mortuaria/deposito di osservazione
 - h) servizi igienici per il personale

- i) servizi igienici per il pubblico

Art. 42 - Reparti Speciali

1. All'interno del Cimitero è possibile prevedere, compatibilmente con la disponibilità di suolo, nuovi reparti speciali individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, da destinarsi al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione dell'uso dell'area secondo tariffa sono a totale carico delle comunità o delle persone richiedenti.
3. Con provvedimento motivato della Giunta Comunale possono essere istituiti reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 43 - Ammissione nel Cimitero e nei reparti speciali

1. Nel Cimitero, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - b) le salme provenienti da case di riposo site in altri Comuni o dai luoghi di residenza di genitori o figli, quando la residenza sia stata spostata solo per motivi di salute o assistenza;
 - c) le salme delle persone concessionarie di sepoltura privata, o aventi diritto al seppellimento indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte;
 - d) le salme destinate alla tumulazione in loculi comunali già occupati da salme di consanguinei i cui resti ossei dovranno preventivamente essere raccolti in apposita cassetta metallica, sempre che sia concluso il processo di mineralizzazione sui resti mortali;
 - e) i resti o le ceneri destinati alla tumulazione in loculi comunali occupati da salme di familiari;
 - f) le salme delle persone il cui coniuge si trova già seppellito al Cimitero di Torreyya al fine di consentire, dopo il decesso, il ricongiungimento di entrambi i coniugi e, per quanto possibile, in loculi limitrofi o, comunque, prossimi;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui al precedente art. 14;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Nelle parti dedicate a particolari culti, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, salvo che non abbiano manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione può provvedere il coniuge o l'erede più prossimo.

Art. 44 - Ricevimento del feretro presso il Cimitero – Camera Mortuaria

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali trasmette tempestivamente al Cimitero il prospetto dei funerali e dei ricevimenti di feretri previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e il luogo in cui la salma deve essere sepolta.
2. Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificando che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dai documenti prescritti dalla Legge e dal presente regolamento. Prende nota sull'apposito registro della data e dell'ora di arrivo e di tutti gli altri adempimenti ed operazioni.
3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del Cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
4. Nella camera mortuaria del Cimitero possono sostare soltanto i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

Art. 45 - Illuminazione votiva

1. Il servizio di illuminazione votiva consiste nella fornitura di energia elettrica, lampade votive e materiale elettrico necessario per gli allacciamenti nelle sepolture a tumulazione e, ove previsto, in quelle a inumazione. La realizzazione degli impianti deve avvenire preferibilmente con materiali idonei al risparmio energetico, compreso l'utilizzo di lampade a led con pannelli fotovoltaici che, inserite all'interno del corpo illuminante, non prevedano collegamenti con cavi di alimentazione elettrica per questioni di decoro e sicurezza.
2. La gestione delle lampade votive e occasionali, ovvero dell'intero impianto elettrico del Cimitero, è amministrata dal Comune, che può concedere, attraverso adeguata convenzione, la gestione a ditta privata specializzata.
3. È consentito altresì, per le sole cappelle gentilizie, per i monumenti e per eventuali blocchi di colombari dati in concessione (in quest'ultimo caso previo assenso del Comune), l'installazione di pannelli fotovoltaici da posizionare nelle coperture, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
4. Per le aree non ancora energizzate è consentito l'utilizzo di dispositivi temporanei di illuminazione (ricaricabile o fotovoltaico).

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 46 - Disposizioni Generali

1. Le caratteristiche del suolo per i campi, l'ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le relative misure, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
2. Nell'effettuare lo scavo e il re-interro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a dispiuvio.
3. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990.
4. Le sepolture di norma previste sono le seguenti:
 - a) per inumazione, quando il feretro contenente il cadavere viene collocato entro terra;
 - b) per tumulazione, quando il feretro contenente il cadavere o i resti mortali viene collocato in opere murarie realizzate fuori o entro terra.

Art. 47 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo P.R.G. che prevede l'ampliamento dell'attuale Cimitero, la Giunta Comunale è tenuta a predisporre un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio stimate per almeno vent'anni.
2. Il piano sarà sottoposto al parere del competente servizio A.S.S.
3. Nella elaborazione del Piano il Responsabile dei servizi cimiteriali, deve tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri, di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e al potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4. La delimitazione dei reparti deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 5. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private e di cappelle.
- 6. Il Piano Cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
 - a) Superficie dell'area da realizzare: cm. 350x300;
 - b) Distanza dai viali: non superiore a cm. 70 su ogni lato;
 - c) Altezza fuori terra: cm. 465.
- 7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 48 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture private:
 - a) sono comuni le sepolture assegnate gratuitamente ogniqualvolta non venga richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree date in concessione.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di calpestio, avente lunghezza pari a m. 2,20, larghezza pari a m. 0,80 e distanti l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
5. Le fosse per i cadaveri di bambini di età sotto i 10 anni debbono essere scavate a due metri di profondità dal piano di calpestio, avente lunghezza media pari a m. 1,50, larghezza pari a m. 0,50 e distanti l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
6. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed avere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
7. I famigliari delle salme inumate hanno la facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio Cimiteriale, piccoli monumenti conformi alle disposizioni del Piano Regolatore Cimiteriale.
8. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta normalmente da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, e parenti, di apporre una foto del defunto, o sul cippo o su materiale lapideo di modeste dimensioni, da poggiare e non da murare, nel rispetto dell'art.70.
9. È vietata la realizzazione e la collocazione di ogni altro elemento.
10. In carenza di fosse di inumazione e nelle more della loro realizzazione, è consentita l'inumazione solo delle salme dei defunti appartenenti a famiglie che si trovano in stato di totale indigenza, accertata dal Servizio Sociale, il cui reddito del nucleo familiare risulta inferiore al minimo vitale.

Art. 49 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di cadaveri in feretro o di resti mortali e ceneri in cassette o urne cinerarie, da collocare in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario di aree cimiteriali.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione, di proprietà del Comune, e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.
3. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione, sia costruita dal Comune, che dai concessionari di aree, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: mt. 2,25x0,70x0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione frontale o laterale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del DPR 285/90.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed al punto 13 della Circolare Ministero della Sanità n°24/93.
5. È consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in unico tumulo, sia o meno presente un feretro, così come stabilito dalla Circolare del 24 giugno 1993, n. 24 al punto 13.3.

Art. 50 - Tumulazione Provvisoria

1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo non utilizzato, o in sepolcreto privato, previa autorizzazione del concessionario o degli eredi, previo pagamento del canone stabilito nel tariffario vigente al momento dell'utilizzo.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno ottenuto la concessione di suolo cimiteriale allo scopo di costruirvi una sepoltura, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture esistenti;
 - c) per i cadaveri in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi dell'articolo 51, comma 2;
 - d) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.
3. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti il cui originale deve essere conservato presso l'Ufficio concessioni cimiteriali.
4. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).
5. Nel caso di cui al precedente comma 2 - lett. a) e b) i lavori devono essere completati nel termine perentorio non superiore a 24 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
6. Nel caso di cui al precedente comma 2 - lett. d) la richiesta di tumulazione definitiva deve essere presentata entro mesi sei dalla disponibilità di nuovi loculi.
7. Trascorsi 15 giorni dalla scadenza dei termini di cui ai commi 4 e 5 senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al completamento dei lavori, si provvede, previa diffida con termine non superiore ad altri 15 giorni dalla data della notificazione della stessa, a inumare il cadavere in campo comune a spese del concessionario inadempiente.
8. È consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.
9. Sulla lapide del loculo o sepolcreto concesso provvisoriamente in uso, è consentito apporre soltanto epigrafi e fotografie provvisorie.
10. Il canone di utilizzo è calcolato in annualità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione.
11. Verranno adibiti a deposito provvisorio i loculi comunali liberi al momento della sepoltura.
12. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, disporrà per la inumazione della salma in campo comune. Detta salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei relativi diritti.

CAPO IV CREMAZIONE

Art. 51 - Servizio pubblico di cremazione

La cremazione è servizio pubblico essenziale rientrante nelle competenze Comunali a norma dell'articolo 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvarrà dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 52 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricati, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:
 - a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
 - b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare il cadavere; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere in forma scritta e la sottoscrizione autenticata, in alternativa all'autenticazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante;
 - c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere, la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidefacenti. La dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario del competente servizio della A.S.S., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
4. È consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la podestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b), di voler far cremare il cadavere.

Art. 53 - Termini per la cremazione

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini indicati nell'articolo 11, trascorsi i quali dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile.
2. Qualora vari impedimenti ritardino il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, il cadavere dovrà essere tumulato d'ufficio nei loculi provvisori e successivamente estumulato al momento della cremazione, osservando le relative cautele.

Art. 54 - Urne cinerarie

1. I resti del processo di cremazione devono essere raccolti in urna cineraria di materiale refrattario.
2. Ciascuna urna cineraria debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno deve recare l'indicazione del nome e cognome del defunto, le date di nascita e di morte.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
4. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
5. Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune richiesta di affidamento nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri. Verrà quindi rilasciata apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare. Copia dell'autorizzazione sarà archiviata presso il Comune. Se l'urna verrà conservata in un altro Comune, contestualmente al rilascio

- dell'autorizzazione, il comune di Niscemi, provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri.
6. L'affidatario:
 - ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
 - è tenuto a comunicare al comune, quando le ceneri sono custodite sul territorio comunale, le modalità della loro conservazione;
 - è tenuto a comunicare, con preavviso di 20 giorni, al Comune, l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune. In caso di nuova residenza, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile contestualmente alla richiesta di residenza.
 7. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna sarà affidata ad altri o conferita per la conservazione, nel cimitero comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell'affidatario oppure nel cinerario comune a titolo gratuito.
 8. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia cineraria, o affidata, o disperse secondo le indicazioni dell'art. 52 ter, salvo si disponga per la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
 9. Chiunque rinventa un'urna in un domicilio privato, è tenuto a dichiararlo all'ufficiale di Stato Civile del Comune che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna deve essere conferita al cimitero comunale per la conservazione in deposito.
 10. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari senza fini di lucro;
 - in natura: in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti;
 - all'interno del cimitero comunale, nel cinerario comune.
 11. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
 12. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario. I soggetti di cui al precedente comma 4 sono tenuti a comunicare al comune, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 55 - Esumazioni ordinarie

1. Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è stabilito in 10 anni, ai sensi dell'art.82 del D.P.R. 285/90. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per i cadaveri che, per qualunque ragione, vengano estumulati prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.S. o da un suo delegato, che ne constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Annualmente la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali curerà la stesura degli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della esumazione ordinaria, provvedendo alla pubblicazione degli stessi elenchi all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg.30.
5. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Cimiteriale, con congruo anticipo.
6. Al momento della esumazione è compito del servizio dell'A.S.S., stabilire se un cadavere è o meno completamente mineralizzato.

7. I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune, oppure, a richiesta dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta per ossario e tumulati in celletta o in altri loculi occupati da salme di congiunti.

Art. 56 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie dei cadaveri inumati possono essere eseguite, prima del termine ordinario di scadenza, solo per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura, in altro Cimitero o per la cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie non possono essere effettuate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvi i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione di seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratti di cadavere di persona morta per malattia infettiva- diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'A.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del medico incaricato del competente servizio dell'A.S.S. che impartisce le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario.

Art. 57 - Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo il cadavere sia rimasto effettivamente tumulato.
2. Dopo l'entrata in vigore del DPR 15 luglio 2003 n. 254 si cominciano a considerare ordinarie le estumulazioni dopo 20 anni;
3. Annualmente la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali curerà la stesura degli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della estumulazione ordinaria.
4. Tali elenchi dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg.30 ed esposti all'Albo Cimiteriale.
5. Le operazioni di estumulazione ordinaria vengono eseguite in qualunque mese dell'anno, secondo la programmazione stabilita dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.
6. I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune oppure, previa richiesta da parte dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta ossario e tumulati in cellette ossario o in altri loculi occupati da salme di congiunti.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che non è stata richiesta altra destinazione da parte dei familiari, esso è avviato per l'inumazione nei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco. Il relativo periodo di inumazione è fissato nel minimo di 5 anni. In alternativa all'inumazione in campo di mineralizzazione i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.
8. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da ditte affidatarie del servizio, secondo una precisa programmazione.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.S. o da un suo delegato.
10. L'art. 88 del DPR 285/90 si configura quale norma a presidio degli interessi della collettività attraverso la mediazione del Sindaco il quale *"può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica"*, limitatamente agli stessi motivi addotti dalla disposizione normativa, ovvero circostanze igienico - sanitarie afferenti al feretro.

Art. 58 - Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:
 - a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo, dietro Autorizzazione del Sindaco, per la traslazione del feretro in altra tomba di famiglia o cappella o per il suo trasporto in altro Cimitero o per cremazione;
 - b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura privata o il suo trasporto in altro Cimitero.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione di cadaveri in altra sepoltura possono avvenire solo previa autorizzazione rilasciata su istanza degli interessati.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno, in caso di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Le estumulazioni straordinarie si eseguono alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica Ambientale della A.S.S. o di un suo delegato.
5. Il Sindaco può autorizzare l'estumulazione di più salme, appartenute alla stessa famiglia, da loculi comunali per effettuare la traslazione in altri loculi adiacenti, previo pagamento dei relativi oneri;
6. Tali autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente per salme di defunti aventi rapporti di parentela fino al II grado fr gli stessi o aventi rapporti di parentela fino al 1° grado con il richiedente.

Art. 59 - Avvisi di scadenza per esumazioni-estumulazioni ordinarie

1. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficio competente cura la stesura dello scadenzario delle concessioni dell'anno successivo.
2. Tale elenco sarà apposto all'Albo Cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo, sarà inoltre disponibile presso l'Ufficio competente. Sulle sepolture in scadenza saranno esposti cartelli di avviso, per lo stesso periodo di esposizione dell'elenco all'Albo Cimiteriale.
3. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale.

Art. 60 - Onerosità delle esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa vigente al momento della prestazione.
2. Le spese per l'assistenza sanitaria alle operazioni di esumazione e di estumulazione sono disciplinate dalla A.S.S. competente per territorio.
3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette a tariffa cimiteriale.

Art. 61 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente

alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.

Art. 62 - Disponibilità dei materiali

1. Si consente l'estumulazione nei sepolcreti a cripta con autorizzazione all'estumulazione temporanea di salme, con espresso parere favorevole del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.
2. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dal concessionario o dai suoi aventi causa entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o smaltirli.
3. Il ricavato delle eventuali alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento o gestione degli impianti Cimiteriali.
4. Le opere aventi valore artistico o storico, reclamate nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo, debbono essere ritirate dagli interessati contemporaneamente all'estumulazione o conservate dal Comune all'interno del Cimitero, all'esterno o in altro luogo idoneo.
5. Le tombe sono in ogni caso nuovamente concesse.

CAPO VI SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 63 - Sepolture private

1. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, per quanto riguarda le inumazioni ed esumazioni o per le tumulazioni ed estumulazioni, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. Nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale e secondo le disponibilità consentite, è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. loculi individuali per salma;
 - b. cellette ossario individuali per la raccolta dei resti mortali;
 - c. nicchie per urne cinerarie;
 - d. tombe di famiglia e collettività.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito con deliberazione della Giunta Municipale.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Le tombe private, dipendendo da una concessione d'uso su beni demaniali incommerciabili ed imprescrittibili, sono quindi incapaci di rapporti giuridici privati sia tra vivi sia *mortis causa*.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile in alcun modo. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta automaticamente la decadenza della concessione anche senza l'emanazione di uno specifico provvedimento scritto, oltre alla irrogazione di ulteriori eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione,

- b) il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- c) la durata e la data di decorrenza;
- d) il nome del concessionario o del rappresentate legale pro tempore, nel caso di enti o collettività;
- e) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di
- g) decadenza;

12. Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio o del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del cimitero.

Art. 64 - Sepulture a inumazione

1. Le sepulture ad inumazione possono accogliere solo un cadavere.
2. Se le sepulture avvengono in campo comune, possono essere installati solo cippi o croci di tipo unificato da parte del Comune come per i portafiori e portaritratti.
3. Sulle sepulture private a inumazione può essere autorizzata dal Comune, in luogo del cippo, l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi dell'area di inumazione cordinata in pietra naturale, della misura massima di m. 1,00 x 2,00 con posa a secco.
4. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario, stesa su apposito modulo fornito dagli Uffici Comunali, firmata anche dal marmista che curerà la posa in opera del copritomba. La domanda dovrà essere corredata dagli elaborati grafici in duplice copia in scala 1/50 con i particolari delle decorazioni, degli accessori e l'indicazione dei materiali impiegati, nonché dell'epigrafe.
5. Sulle sepulture private ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole dovranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 0,70. le piante ed arbusti di altezza maggiore sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento a spese del concessionario.
6. È assolutamente vietata qualsiasi altra opera muraria diversa da quanto sopra prescritto.
7. Le fosse per le sepulture ad inumazione devono possedere le seguenti dimensioni minime:
 - per adulti lunghezza m. 2,20, larghezza m. 0,80, profondità m. 2,00;
 - per bambini fino a 10 anni lunghezza m. 1,50, larghezza m. 0,50, profondità m. 2,00;
 - ogni fossa deve distare almeno m. 0,50 da altre sepulture.

Art. 65 - Sepulture private a tumulazione individuale (loculi)

1. Le sepulture private a tumulazione individuale sono costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della convenzione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o i suoi aventi causa, non richiedano il rinnovo della concessione.
3. Nei loculi può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario ed urne cinerarie.

Art. 66 - Ornamentazioni di loculi

1. Le lapidi di chiusura esterna di loculi sono di marmo bianco. Esse sono collocate esclusivamente dal Comune. La tariffa per la tumulazione in loculo è comprensiva della collocazione della lapide e delle prestazioni per la chiusura della sepultura con muratura.
2. In caso di costruzione di nuovi loculi o ristrutturazione di quelli esistenti le lapidi saranno fornite esclusivamente dal Comune ed il relativo costo sarà compreso nel canone di concessione del loculo.

I concessionari provvederanno a loro spese all'iscrizione epigrafiche secondo le norme di cui al successivo articolo 68.

3. Per i loculi esistenti, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione del cadavere, a pena di decadenza della concessione, deve essere fornita la lapide con incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui al successivo articolo 68.
4. Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 2 dal rivestimento esterno, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide. Le fascette di rivestimento non devono sporgere più di cm. 2 dal rivestimento esterno.
5. Sulle lapidi è altresì consentita l'esclusiva apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni purché in marmo, in bronzo o in rame.

Art. 67 - Sepolture interrate a sei e otto posti

1. La costruzione delle sepolture e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico previo parere, del competente servizio A.S.S. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
2. Il provvedimento abilitativo è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
3. La domanda deve essere redatta su apposito modulo fornito dagli uffici comunali e firmato, oltre che da un tecnico abilitato regolarmente iscritto al rispettivo Albo Professionale, anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto della sepoltura e del monumento in tre copie (pianta, prospetto e sezione) in scala 1/50, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali per la costruzione.
4. I lavori dovranno essere completati entro 4 anni dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione.
5. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.
6. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o basso rilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
7. La costruzione delle opere, che non dovranno superare l'altezza di m. 1,50 da terra, deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero. Non è consentita alcuna recinzione dell'area concessa.

Art. 68 - Cappelle private

1. La costruzione di cappelle private deve essere preventivamente autorizzata, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previo parere della commissione edilizia e del competente servizio della A.S.S. Il provvedimento abilitativo può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.
2. Il provvedimento abilitativo è rilasciato su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
3. La domanda deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'ufficio competente, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
4. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti firmati da un Tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo Professionale, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare sia per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, che al loro spessore, ed ai collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1/50. I disegni dovranno essere inoltre corredate dello schema di allontanamento delle acque meteoriche e loro recapito finale.

5. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate e degli altari.
6. Deve infine venire indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura, di mosaico o di altre opere di rilevante importanza decorativa.
7. L'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1 è obbligatorio anche per le varianti in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione delle cappelle.
8. La costruzione delle opere, che non dovranno superare l'altezza complessiva di m., deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Art. 69 - Caratteristiche e dimensione delle sepolture

1. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,20, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75.
2. I loculi a più piani sovrapposti e interrati, devono avere uno spazio esterno libero (vestibolo) per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini. La larghezza del vestibolo dovrà comunque consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto. Le camere devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per cento.
4. È consentita la realizzazione di un ulteriore piano interrato di altezza minima m. 0,40 da utilizzare per ossari.

Art. 70 - Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

Per le lapidi e i monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

Art. 71 - Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in buono stato di manutenzione.
 2. La manutenzione delle sepolture private (di qualunque tipo di sepoltura) spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. La richiesta di interventi di manutenzione verrà inviata ai concessionari, qualora conosciuti, o, in caso contrario, pubblicata all'albo comunale ed all'albo del cimitero per un periodo di 60 giorni.
 3. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che ad una sepoltura devono essere eseguiti lavori di manutenzione, il concessionario viene diffidato, ad eseguire entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
 4. Qualora i concessionari non provvedano all'esecuzione delle opere o restauri necessari alla sepoltura entro 120 giorni dalla comunicazione scritta, in caso di concessionari conosciuti, o entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale in caso di concessionari sconosciuti, oppure per 3 anni non provvedano al pagamento del canone previsto per sepolture private del Comune, l'Amministrazione Comunale provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione senza alcuna indennità per i concessionari inadempienti, con il gratuito ritorno in disponibilità della sepoltura all'Amministrazione Comunale che potrà riassegnarla a pagamento ad altri soggetti con il sistema dell'asta al migliore offerente.
1. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del servizio Cimiteriale su domanda dell'interessato. Per le varianti in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione delle tombe deve essere ottenuto specifico e formale provvedimento abilitativo all'esecuzione dei lavori.

Art. 72 - Sepolture private - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data della concessione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 73 - Epigrafi

1. Ogni sepoltura deve essere contraddistinta da epigrafe riportante almeno i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto), scritta secondo i dati risultanti dall'atto di morte.
2. Le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio, come eventuali citazioni di testi sacri.
3. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
4. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle generali disposizioni concernenti l'autorizzazione a compiere lavori in ambito cimiteriale.

Art. 74 - Piante ornamentali e addobbi floreali

1. Nelle tombe è consentita la messa a dimora di piante ornamentali nel rispetto dei limiti dell'area in concessione.
2. Il Concessionario o suoi delegati, devono avere cura delle piante poste a dimora, rispettando i diritti delle sepolture vicine ed evitando di danneggiare i monumenti circostanti.
3. Il Responsabile del servizio Cimiteriale ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.
4. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha depositi quando siano avvizziti o presentano aspetto indecoroso.

Art. 75 - Ornamentazioni delle sepolture in campo comune

1. Nel campo comune ad inumazione è mantenuta l'uniformità estetica delle sepolture.
2. Le sepolture in campo comune sono contrassegnate da cippo uniforme fornito e posto in opera dal Comune.
3. Non sono ammessi lavori che comportano movimenti di terra e piantumazione a delimitazione della fossa. È tuttavia concessa la posa di vasi a cura dei privati.

CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 76 - Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, sulla base degli indirizzi espressi dal Sindaco.
2. Al segnale di chiusura del Cimitero, dato mediante il suono della campana o da altro segnale acustico cinque minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno e nessuno può più entrare, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria. I visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
3. La visita del Cimitero fuori orario non è ammessa. Il Responsabile del Servizio può rilasciare permessi di entrata fuori orario per comprovati motivi.

Art. 77 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, salvo le persone cieche;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua o di vendita;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di invalidità, anche temporanea attestata dal competente Servizio A.S.S. e comportante difficoltà di deambulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.
4. I mezzi di servizio occorrenti per trasporto all'interno del Cimitero dei materiali da costruzione, debbono circolare lungo i viali a passo d'uomo avendo cura di non cagionare danni a cose o persone, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri.

Art. 78 - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti che potrebbero apparire irriverenti per i defunti o per coloro che frequentano il Cimitero;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole o alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o merci), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio e l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione dei concessionari e salva la relativa autorizzazione del responsabile dei Servizi Cimiteriali;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio.
 - l) svolgere qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alle aree immediatamente adiacenti al Cimitero. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei defunti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 79 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

Art. 80 - Consegna chiavi delle cappelle

I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture al custode del Cimitero. Il Responsabile del Servizio e gli addetti autorizzati possono accedere alle cappelle private in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

Art. 81 - Reclami del pubblico

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai Servizi Cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

CAPO VIII PERSONALE DI SERVIZIO E REGISTRI

Art. 82 - Personale dipendente

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è il Capo del Settore cui risulta assegnato il servizio.
2. Il personale amministrativo svolge le mansioni di carattere gestionale a amministrativo previste nel presente regolamento. Esso attende a tutta l'attività dei servizi, in conformità delle norme contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n° 285/90 ed in ogni altra disposizione di legge in materia.
3. I necrofori assolvono ai servizi interni del cimitero e principalmente alla deposizione del feretro nelle rispettive sepolture, alle esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, all'assistenza ai medici legali durante l'espletamento di esami autoptici o riscontri diagnostici e a quant'altro stabilito nel mansionario comunale. Lo stesso deve essere fisicamente idoneo, adeguatamente informato e formato, dotato delle attrezzature e dei mezzi protettivi idonei alle mansioni da svolgere e tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso.
4. I custodi assolvono al servizio di apertura e chiusura del cimitero, di ricezione delle salme, alla vigilanza degli ingressi, al controllo dei veicoli autorizzati all'accesso, alla vigilanza ed al controllo delle infrastrutture cimiteriali onde evitare situazioni di pericolo alle persone, furti, danni, ecc..
5. Al personale di cui ai precedenti commi viene fornito annualmente appropriato vestiario, oltre al materiale di largo consumo quale tute da lavoro, camici monouso, guanti, ecc., atto ad assicurare una migliore qualità del servizio, a tutela della salute del lavoratore ed in attuazione delle norme antinfortunistiche in vigore.

Art. 83 - Registri delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'Ufficio concessioni cimiteriali e sotto vigilanza del Responsabile sono tenuti, per ciascuna tipologia di sepoltura, i registri per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. I registri costituiscono documenti probatori, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune. I registri possono essere tenuti, se del caso, mediante sistemi informatici.
3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero che trova riscontro nella cartografia Cimiteriale.

4. Sul registro viene annotata per ogni sepoltura concessa, la data di stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) l'elenco degli aventi diritto nominati dal titolare;
 - f) il canone di concessione versato e la data di pagamento;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
6. Il Responsabile dell'Ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 84 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali - Schedario dei defunti

1. Presso il Cimitero è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza dell'Ufficio competente, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate.
2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. il numero progressivo;
 - b. la data del decesso;
 - c. nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto;
 - d. l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione o della tumulazione;
 - e. la sepoltura e il numero d'ordine dell'autorizzazione per la sepoltura.
3. Presso il Cimitero è inoltre tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti, le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero Comunale. In ogni scheda sono riportati le generalità del defunto e l'indicazione della sepoltura, con il numero identificativo.
4. Sia il registro che lo schedario possono essere tenuti, se del caso, mediante sistemi informatici.

Art. 85 - Addetti al Servizio Cimitero

1. Sono compiti specifici degli addetti al servizio del Cimitero:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare, durante il tempo in cui il Cimitero è aperto al pubblico, un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- c) ricevere ed accompagnare i cadaveri sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del Cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e sala autopsie, del deposito di osservazione, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel Cimitero stesso;
- e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici Comunali;
- f) vigilare affinché quanti frequentano il Cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- h) vigilare affinché negli orari di chiusura del Cimitero nessuno abbia a permanervi;
- i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- j) assistere e coadiuvare nelle autopsie;
- k) comporre i cadaveri;

- l) tenere la pulizia della sala delle autopsie, di tutti i locali e di tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
- m) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 59 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.

Art. 86 - Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto al Cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
 - a. presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
 - b. presentarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza con obbligo di reperibilità;
 - c. astenersi dal fumare in servizio;
 - d. aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso, nonché degli appositi locali allestiti presso il Cimitero.
 - e. vestire in servizio in condizioni decorose.
3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento:
 - di eseguire all'interno del Cimitero attività di qualsiasi tipo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
 - di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - di trattenere per sé, o per terzi, cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
4. Il personale addetto al Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 87 - Tipologia delle sepolture in concessione

1. I Cimiteri fanno parte del demanio Comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile.
2. Tutte le sepolture private nell'ambito cimiteriale sono soggette a concessione da parte del Comune.
3. Nelle aree individuate dal Piano Regolatore Cimiteriale sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso delle sepolture, i seguenti manufatti:
 - a. loculi individuali per salma;
 - b. cellette ossario individuali per la raccolta dei resti mortali;
 - c. nicchie per urne cinerarie;
 - d. tombe di famiglia;

4. Sono oggetto di concessione amministrativa gratuita le aree destinate all'inumazione in campo comune.
5. Oltre alle sepolture è soggetta, a concessione, l'apposizione di cenotafi e lapidi murarie.
6. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia e collettività.
7. Le concessioni in uso dei manufatti a sistema di tumulazione individuale costruiti dal Comune riguardano i loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie.

Art. 88 - Modalità di concessioni

1. Le sepolture individuali private di cui all'art. 45, comma 4, lettere a), b), c), verranno concesse di volta in volta con criteri stabiliti dalla Giunta Comunale in base alla disponibilità di spazi per tumulazioni esistenti al momento della richiesta.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione oppure il sorteggio tra più richiedenti in base a quanto deciso di volta in volta dalla Giunta Comunale.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 89 - Contratto di Concessione

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene con espresso provvedimento del Responsabile del Servizio, su domanda redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio.
2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale, approvato dalla Giunta Comunale per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
3. Il provvedimento d'ufficio viene emanato e il conseguente contratto stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori previsti dal tariffario.
4. La concessione di aree ad uso di sepolture per famiglie e collettività è data, in ogni tempo e secondo la disponibilità, a persona, ente o comunità osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. Tale concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione o che siano già titolari di una concessione di area in questo Comune.
6. La concessione di sepoltura individuale (loculi, cellette, nicchie) è data solo in presenza della salma, dei resti mortali o delle ceneri.
7. Al fine di consentire la tumulazione attigua di coniugi, al momento del decesso di entrambi i coniugi potranno concedersi loculi adiacenti, previo pagamento dei relativi oneri concessori e con conguaglio del costo già sostenuto per il loculo precedentemente occupato.
8. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene a scelta dei familiari, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione. Detta scelta dovrà avvenire entro il termine massimo di giacenza, che viene fissato in giorni cinque; trascorso tale termine senza che i familiari abbiano effettuato la scelta, l'assegnazione del loculo sarà fatta dalla direzione del Cimitero, provvedendo alla tumulazione nel loculo libero di costo inferiore: in tal caso l'ufficio attiverà le procedure per il recupero degli oneri concessori e delle spese relative.
9. Per finalità umanitarie i loculi di prima e seconda fila saranno assegnati prioritariamente ai richiedenti che all'interno del proprio nucleo familiare presentino un soggetto in condizioni di handicap grave certificato dagli organi competenti.
10. Nell'assegnazione dei loculi di I e II fila di cui al punto precedente si terrà conto del rapporto di affinità di I grado (coniugio) e del rapporto di parentela fino al II grado, in linea sia retta sia collaterale, tra il soggetto con handicap grave ed il defunto.
11. Per agevolare le richieste di loculi di nuclei familiari che si trovano in condizione di difficoltà economica può essere concessa una rateizzazione fino a sei rate bimestrali.

12. Tali rateizzazioni potranno essere concesse ai cittadini residenti nel territorio di Torretta secondo i criteri previsti da delibera di Giunta Comunale.
13. Il nuovo assegnatario, prima della stipula del contratto di concessione verserà alla Tesoreria Comunale il canone di concessione dell'area cimiteriale, calcolato secondo la tariffa vigente al momento della stipula del contratto di concessione in uso novantanovenne, nonché l'importo del valore del manufatto che sarà riversato per intero al precedente concessionario o ad i suoi aventi causa.

Art. 90 - Onerosità della concessione

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone secondo gli importi stabiliti dal tariffario vigente al momento della richiesta.
2. La riscossione del canone avviene all'atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite la Tesoreria Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla disponibilità della sepoltura.
3. I pagamenti relativi alle tariffe, oneri, canoni, ecc. di cui al presente Regolamento dovranno essere effettuati a mezzo versamento in c/c postale o con bonifico bancario intestato al Comune di Torretta – Servizio di Tesoreria, indicando la relativa causale ;
4. L'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata alla istanza relativa alla fornitura del servizio richiesto.
5. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto.
6. Gravano sul richiedente: l'imposta di bollo, di registro, e ogni altra spesa contrattuale accessoria prevista dalla vigente normativa.

Art. 91 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/90, n. 285 e decorrono dalla stipula del contratto di concessione.
2. La durata è fissata:
 - a) **Perpetua**, cioè a tempo indeterminato, anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 813/1975. Le sepolture conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.
 - b) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali;
 - d) in 30 anni per le cellette ossario e le nicchie cinerarie individuali;
 - e) in **10 anni** per posto nel campo comune di inumazione, non rinnovabili.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per ulteriori periodi di tempo di 10, 30, 40 o 40 anni dietro il pagamento del canone di concessione previsto nella tariffa stabilita dalla Giunta Municipale.
4. Per tumulare una cassetta con resti mortali o un'urna cineraria in un loculo già occupato da una salma è necessario un nuovo contratto, con costo proporzionale agli anni residui del contratto predisposto per la prima sepoltura, in modo da avere una scadenza unica per entrambi. Al rinnovo si pagherà una quota per ogni singola urna cineraria, cassetta di resti mortali o feretro presente nel tumulo.
5. Nell'atto di concessione verrà indicata come data di decorrenza quella della tumulazione del concessionario.
6. Il periodo di concessione per il diritto d'uso di cellette per ossario, urne cinerarie ed aree per la costruzione di tombe private, resta fissato in 99 anni, rinnovabile per uguale periodo di tempo dietro pagamento dei relativi oneri.
7. In caso di scadenza della concessione, le soluzioni possibili sono:
 - Per gli avelli e i colombari comunali, rinnovare la concessione medesima, pagando una nuova concessione con durata di 30 anni, maggiorata del 20%, esclusivamente per la salma ivi tumulata;

- per le tombe e le cappelle di famiglia, rinnovare la concessione medesima, pagando una nuova concessione con durata di 30, 40 o 99 anni, senza maggiorazioni, usufruendo anche della possibilità di riutilizzare i posti salma;
 - far collocare i resti in altro posto già oggetto di concessione rilasciata o in una celletta ossario da concedere;
 - far collocare le ceneri in altro posto già oggetto di concessione rilasciata o in una celletta cineraria da concedere;
 - far collocare le ceneri nel cinerario comune.
8. La scelta deve essere comunicata agli Uffici Cimiteriali entro 60 giorni dalla data di scadenza della concessione. Decorso inutilmente il periodo di 60 giorni, l'Azienda provvederà d'ufficio all'estumulazione della salma o dei resti senza ulteriori avvisi circa la data e l'ora in cui avrà luogo l'operazione.

Art. 92 - Decorrenza della concessione

La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area, riportato sul relativo atto di concessione, fatto comunque espresso richiamo al successivo articolo 99 *"Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture"* e seguenti.

Art. 93 - Rinnovo della concessione

1. Le concessioni relative alle sepolture in campo comune non sono rinnovabili.
2. Le concessioni relative alle aree destinate alle sepolture private per inumazione, ai loculi, alle tombe di famiglia e alle cappelle private sono sempre rinnovabili per periodi pari alla metà della prima concessione.

Art. 94 - Mancata richiesta di rinnovo

1. La richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza.
2. In mancanza della richiesta di rinnovo della concessione e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune, applicando, se del caso, le disposizioni dell'art. 104.

Art. 95 - Diritto di sepolcro per tombe di famiglia e cappelle private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato al concessionario e ai suoi familiari, di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 4° grado.
3. Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può anche successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari delle sepolture previste nella tomba o nella cappella.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
5. I rinnovi sono soggetti al pagamento del 50% delle tariffe vigenti al momento della stipula della relativa concessione, tale pagamento potrà essere rateizzato in un numero massimo di 12 rate, ciascuna non inferiore a € 100,00, entro l'anno successivo alla scadenza della concessione.
6. Può essere consentita, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, attraverso atto di donazione notarile e che non si individuano forme di lucro o interessi economici.

7. La volontà del defunto ha prevalenza nel disporre del cadavere e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa, fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamento. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, o un incaricato che si presume agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri.
8. Quando risulti il disaccordo tra i familiari la facoltà di disporre del cadavere e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine e grado. In mancanza può disporre chiunque altro interessato.
9. È consentita la ricostruzione del titolo di concessione nel caso in cui il concessionario o suoi aventi causa non possono dimostrare la titolarità del diritto di concessione del sepolcro familiare e negli archivi comunali non è possibile accertare tale titolarità.
10. Allo scopo gli interessati dovranno produrre alla Direzione dei Servizi Funebrici e Cimiteriali istanza in bollo corredata da atto notorio dal quale risulti il nominativo del concessionario fondatore del sepolcro e tutti i suoi eredi legittimi o testamentari, per dimostrare che la tomba, dal momento della sua realizzazione, appartiene alla famiglia del richiedente. Alla richiesta va allegato, inoltre, ogni elemento di prova in suo possesso, quali quietanza di pagamento diritti di concessione dell'area cimiteriale, verbale di avvenuta pubblicazione di testamento, ricevute di pagamento di diritti comunali riferite a trascorse tumulazioni di salme nella tomba, ecc.
11. L'istanza corredata da tutti gli allegati sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune ed esposto in bacheca ben visibile al pubblico presso la Direzione dei Servizi Funebrici e Cimiteriali; altresì, si procederà alla pubblicazione, a spese del richiedente, di un avviso su un quotidiano a tiratura regionale.
12. A conclusione dell'istruttoria sarà adottata apposita Determina Dirigenziale per la ricostruzione del titolo di concessione.
13. In caso di controversia l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o sentenza esecutiva dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 96 - Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente agli aventi diritto alla successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei legatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei cadaveri, fermo restando il disposto dell'articolo 98.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 99.
5. La qualità di erede è provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000.

Art. 97 - Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni volta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nella sepoltura oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 48, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

Art. 98 - Rotazione dei cadaveri nelle tombe e nelle cappelle

1. I cadaveri depositi in tombe di famiglia e nelle cappelle private da almeno 30 anni possono essere estumulati a richiesta del concessionario e suoi aventi causa per essere tumulati in ossario se completamente mineralizzate.
2. Il trattamento dei cadaveri segue in questo caso, le procedure di cui all'articolo 56 del presente regolamento.

Art. 99 - Ammissione in sepolture intestate a Comunità

Se il concessionario è una Comunità o un Ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla Comunità o all'Ente.

Art. 100 - Cenotafi e lapidi murarie

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale dovrà prevedere un'area destinata all'apposizione di cenotafi e lapidi murarie.
2. A ricordo di persone sepolte in altri Cimiteri o i cui resti siano stati depositi nell'ossario comune può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa o un cenotafio nei luoghi del Cimitero a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati e previo pagamento del canone indicato nel tariffario vigente al momento della domanda.
3. All'interno delle cappelle la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione.
4. Per l'apposizione di cenotafi e lapidi murarie si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 66, e quelle di cui al capo III del presente titolo.

Art. 101 - Doveri generali dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme tutte, attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II

CRITERI E PROCEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE

Art. 102 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

1. L'assegnazione delle aree o sepolture disponibili avviene osservando come criterio della priorità, secondo la tipologia, la data di presentazione delle domande di concessione.
2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commercializzabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo.
3. La concessione di loculi avviene a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
4. In presenza di quantità adeguata di loculi disponibili, rispetto al fabbisogno accertato, determinata con delibera di Giunta Municipale, su parere del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, la concessione può essere effettuata, in deroga al comma 3, a persone ancora in vita che abbiano superato il 70° anno di età o sono parenti di primo grado delle salme sepolte nei loculi limitrofi.
5. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6. Il loculo che a seguito di estumulazione si rende disponibile, sarà assegnato per la sepoltura della salma di chi decede e non è nominato quale avente diritto alla tumulazione in sepolcreto privato. L'assegnazione del loculo resosi disponibile potrà avvenire dopo che siano trascorse 48 ore decorrenti dalle ore 24,00 del giorno in cui avviene l'estumulazione;
7. Qualora allo scadere delle 48 ore non vi sono salme da tumulare nel loculo, l'Ufficio procederà ad assegnare lo stesso al 1° degli aventi diritto secondo l'elenco già predisposto.
8. La salma di chi è nominato quale avente diritto in sepolcreto privato e che sia tumulata in loculo, entro 30 giorni dall'avvenuto collaudo finale del sepolcreto, deve essere tralata dal loculo al sepolcreto. Decorso detto termine la traslazione, previo avviso ed assegnazione di ulteriore termine perentorio di giorni 15, sarà eseguita d'Ufficio e tutte le spese relative saranno addebitate ai familiari;
9. I resti mortali di chi è deceduto da oltre 30 anni e che si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, su richiesta del coniuge e in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, possono essere deposti in cassette ossario da depositare nello stesso loculo e quest'ultimo potrà essere riassegnato, mediante una nuova concessione, a parente in linea retta fino al IV grado.

Art. 103 - Deroghe speciali alla sepoltura

1. Il Consiglio Comunale, su relazione del Sindaco, esamina la proposta di deliberazione in deroga alle disposizioni regolamentari, può dare in concessione aree per la costruzione di sepolcri destinati alla tumulazione di vittime innocenti, di eventi luttuosi legati a fatti criminali di mafia o di terrorismo.
2. La deroga non può essere concessa qualora risulti che il richiedente o altro familiare, sia già titolare di una concessione di area cimiteriale in questo Comune.

Art. 104 - Utilizzo temporaneo/provvisorio di Sepoltura

1. Nel Cimitero di Torretta possono essere assegnati, in via provvisoria, solo singoli loculi per un posto salma., che comporta l'utilizzo di loculi non occupati ma già concessi ai privati, ubicati in Colombari comunali o in Tombe private di famiglia. L'utilizzo della sepoltura provvisoria è autorizzato gratuitamente per tutto il periodo necessario, eventuale proroga inclusa, nel caso in cui sia imputabile a cause comunali:
 - A. il Comune provvede a creare un elenco (archivio e mappa con nome del concessionario, ubicazione del posto salma, descrizione breve della sepoltura, caratteristiche accessibilità, fotografie dei manufatti, tariffa di utilizzo), suddiviso in loculi in colombario e loculi in Tombe di famiglia, di sepolture disponibili all'uso temporaneo;
 - B. Il Comune provvederà direttamente all'assegnazione d'ufficio;
 - il familiare del defunto, per il quale sarà richiesta la sepoltura provvisoria, potrà solo scegliere, se ci sarà disponibilità, di optare per loculo in Colombario o in loculo in Tomba di famiglia, secondo l'ordine di assegnazione stabilito anticipatamente (elenco) dal Comune;
 - le tariffe si differenzieranno se il loculo sarà in colombario o in tomba di famiglia.
 - C. il Comune provvederà al pagamento della tariffa da corrispondere al concessionario che consente l'uso temporaneo del loculo/posto salma, entro 30 gg. dalla avvenuta tumulazione provvisoria;
 - D. il familiare del defunto tumulato provvisoriamente, provvede invece al versamento di metà dell'importo di tariffa stabilito dal Comune per quella specifica sepoltura temporanea, anticipatamente alla effettuazione della tumulazione stessa, affinché questa possa essere specificatamente autorizzata ed eseguita;
 - E. il familiare del defunto con l'atto di sepoltura temporanea in loculo, si impegna ad accettare la tariffa che sarà in vigore al momento della concessione definitiva, ed avrà titolo al suo

versamento solo dopo l'assegnazione del loculo stesso, ma prima della redazione della concessione definitiva nelle more di quanto disposto nel sottostante punto F.;

F. è facoltà del familiare decidere altrimenti al termine del periodo di tumulazione provvisoria, relativamente alla sepoltura definitiva del defunto, provvedendo anche a richiederne l'inumazione oppure la cremazione;

2. Le spese per l'apertura, del loculo provvisorio da utilizzare, la sua eventuale pulizia, nonché le spese di pulizia ordinaria del loculo provvisorio utilizzato, nonché la sua chiusura o pristino come ante utilizzo, sono a carico del Comune. Sono invece a carico del familiare del defunto da tumulare le spese di tumulazione provvisoria, chiusura del loculo (muratura), l'apertura del loculo e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tale operazione, nonché la traslazione nel nuovo loculo di definitiva assegnazione ed inoltre la nuova chiusura del loculo definitivo (muratura).
3. Le tariffe relative a:
 - compenso rifondativo al concessionario che consente l'uso temporaneo o provvisorio del loculo in Colombario o posto salma in Tomba di famiglia liberi, da prevedersi come importo di acconto e importo di saldo nonché come tariffa mensile, trimestrale, semestrale, annuale;
 - prestazioni cimiteriali (tumulazione, muratura loculo, smuratura loculo, smaltimento rifiuto inerte, se non fossero già definite), forniture (cofano in zinco esterno e saldatura in loco) e/o smaltimenti di rifiuti cimiteriali o speciali;
 - pulizie con specifici D.P.I. ed impiego di specifici prodotti igienizzanti cimiteriali;

sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale che andrà ad integrare la tabella o griglia tariffaria cimiteriale-funeraria in vigore.

4. La durata della concessione temporanea/provvisoria è al massimo di 36 mesi, prorogabili, in via eccezionale, per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti il cui originale è da conservarsi presso gli Uffici comunali (cimiteriali). Scaduto il termine, originario o prorogato, l'interessato dovrà provvedere a proprie spese allo spostamento del feretro tumulato. In caso di inerzia si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, i quali se saranno inutilmente scaduti determineranno la condizione dell'immediata traslazione, ad opera del Comune del cadavere, il quale verrà inumato in campo comune, attivando contestualmente rivalsa nei confronti dei familiari/aventi titolo per il recupero delle tariffe non corrisposte nonché il pagamento delle spese aggiuntive sostenute e del danno causato all'Ente.
5. Il privato dichiara e si impegna a lasciare libero il loculo avuto in via provvisoria nel momento in cui il Comune metterà a disposizione il loculo definitivo richiesto ed accetta, altresì, la posizione che verrà designata con la concessione definitiva secondo il criterio dell'ordine cronologico del decesso.
6. La durata delle concessioni definitive decorrerà dalla data del verbale di presa in consegna anticipata del fabbricato a loculi realizzato o suo lotto o stralcio funzionale collaudato e acquisito in consegna dal Comune per l'uso.
7. In caso di decesso dell'Avente titolo o del Concessionario del posto salma o loculo, concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto, dovrà essere attuata l'immediata liberazione di tale posto salma che potrà determinare condizione di:
 - tumulazione provvisoria in altro loculo solo se disponibile;
 - collocazione temporanea (max 15 gg.) in cella frigorifera, purché idonea alla conservazione dei cadaveri contenuti in feretri chiusi, funzionante e funzionale allo scopo, la quale deve essere presente nel Cimitero all'interno della Camera mortuaria;
 - cremazione su richiesta dei familiari per espressione di volontà in vita da parte del defunto;
 - inumazione in campo comune indifferibile quando alcuna delle soluzioni sopra elencate risultino possibili.
8. La provvisorietà cessa automaticamente con la realizzazione dei nuovi posti/loculi in colombario (dotati di certificato di idoneità urbanistico-edilizia o agibilità). I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, hanno diritto all'assegnazione del loculo nella nuova costruzione, secondo

l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria. La tariffa pagata al Comune a ristoro parziale della spesa da questi sostenuta per il regime provvisorio, non costituisce anticipazione della tariffa di concessione del loculo definitivo.

CAPO III ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 105 - Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione del cadavere, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, o nell'ossario-cinerario comune, a norma del regolamento.

Art. 106 - Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura può essere in ogni tempo rinunciata, semprechè non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
2. La domanda di estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da loculo o sepoltura individuale per la traslazione in altro Cimitero o in altra sepoltura soggetta a concessione amministrativa, costituisce rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
4. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepoltura.
5. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso. Nessun rimborso viene effettuato per l'eventuale presenza di manufatti, semprechè non debbano essere demoliti a spese e cura e concessionario, se inutilizzabili o pericolanti.
6. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario personalmente o a mezzo di procuratore.
7. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti di cui al 2° comma lett. a) dell'art. 46, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti e la traslazione in altro luogo di questi sia effettuata a spese dei concessionari cedenti.
8. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 107 - Revoca

1. È in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area non edificata o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura se disponibile nell'ambito dello stesso Cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del Cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulla sepoltura interessate per lo stesso periodo.

Art. 108 - Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata, con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, nei seguenti casi:
 - a) Quando il loculo o la sepoltura individuale non sia stata occupata dal cadavere, per il quale era stato richiesto, entro 60 giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al Titolo III Capo VI, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento entro i termini; è consentito il rimborso dell' 80% del canone nel caso in cui sull'area non siano state realizzate opere di trasformazione, non sia stata effettuata alcuna tumulazione e non siano trascorsi cinque anni dal pagamento, sempre che non sia intervenuta la decadenza; è consentito, altresì, il rimborso dell'80% del valore dei manufatti eventualmente realizzati, purché non debbano essere demoliti a cura e spese del concessionario se inutilizzabili o pericolanti, successivamente all'avvenuto pagamento da parte del nuovo concessionario. La stima dei manufatti sarà eseguita a cura dell'Ufficio tecnico comunale.
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 67;
 - f) quando vi sia inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Con provvedimento motivato, il Responsabile dei servizi pronuncia la decadenza della concessione nei casi previsti nei punti d), e) ed f) del precedente comma, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La decadenza comporta l'estinzione della concessione.
5. Per la decadenza della concessione non è dovuto alcun rimborso. Nessun rimborso viene effettuato per l'eventuale presenza di manufatti, purché non debbano essere demoliti a spese e cura e concessionario, se inutilizzabili o pericolanti.

Art. 109 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, in campo comune, in ossario comune-cinerario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo V.

Art. 110 - Estinzione per soppressione del Cimitero

Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. In questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

Art. 111 - Conseguenze dell'estinzione della concessione

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune.
2. Quanto posto sulle sepolture ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione dei cadaveri, dei resti o delle ceneri.
3. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme che precedono.

TITOLO V - LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 112 – Disposizioni generali

1. Per l'esecuzione di nuove costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri e manutenzioni straordinarie ed ordinarie di tombe, mausolei e decennali, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, ovvero eseguono i lavori in economia diretta.
2. Per accedere al Cimitero per l'esecuzione di lavori del genere predetto, gli imprenditori edili dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. All'istanza dovrà essere allegata copia della concessione all'esecuzione delle opere o della autorizzazione e copia del progetto approvato, nonché comunicazione attestante la ditta incaricata dello smaltimento del materiale di risulta, specificando il sito di smaltimento.
4. I materiali di scavo, previa visione del tecnico comunale, e i materiali di risulta devono essere di volta in volta trasportati all'esterno del cimitero, evitando di spargerli, di imbrattare o danneggiare altre sepolture; in ogni caso l'impresa è tenuta a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente ai lavori deve essere riordinato e privo di cumuli di sabbia, calce, pietrisco, materiale di risulta, ecc....

Art. 113 - Imprese appaltatrici del Comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.
2. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione ripetuta del presente regolamento, costituisce motivo di risoluzione contrattuale in danno all'appaltatore.

Art. 114 - Lavori per conto di privati

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciare dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

Art. 115 - Registro Imprese

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente, gli imprenditori che intendono operare all'interno del Cimitero devono domandare l'iscrizione nell'apposito registro delle imprese tenuto dall'ufficio competente.
2. L'iscrizione nel registro è un atto dovuto, a condizioni che, le imprese interessate alleghino alla domanda i seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 - b) certificato di iscrizione all'INPS;
 - c) certificato di iscrizione all'INAIL;
 - d) polizza assicurativa.
3. L'elenco delle imprese iscritte nel registro è disponibile presso l'ufficio competente che annualmente lo aggiorna e revisiona.

Art. 116 - Sospensione e cancellazione dal registro imprese

1. In caso di violazione od inosservanza da parte delle imprese iscritte o loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, con provvedimento motivato dell'ufficio competente, viene disposta la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi.
2. Nei casi più gravi o in caso di recidiva viene disposta la cancellazione dal registro.

Art. 117 – Polizza assicurativa obbligatoria e Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. L'iscrizione nel registro è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa ai danni indicati nel comma precedente, i cui massimali sono fissati periodicamente dalla Giunta Comunale con l'approvazione delle tariffe cimiteriali.
3. Per l'esecuzione di tutte le opere di cui all'articolo precedente, i titolari di concessioni cimiteriali sono assoggettati anche al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, per gli importi seguenti:

Natura degli Interventi	
Nuove costruzioni	€ 1.000,00
Ampliamento o sopraelevazioni	€ 600,00
Manutenzione straordinaria	€ 400,00
Manutenzione ordinaria	€ 200,00

4. Il pagamento della cauzione si effettua tramite l'ufficio economato e non è ammessa cauzione mediante polizza bancaria o assicurativa.
5. Per quanto concerne i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, lo svincolo del deposito cauzionale sarà effettuato a conclusione dei lavori, su richiesta dell'interessato e previo accertamento attestante l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente regolamento.
6. Per quanto concerne i lavori di nuove costruzioni, sopraelevazioni ed ampliamenti, la cauzione sarà svincolata a conclusione dei lavori, su richiesta dell'interessato, previo accertamento tecnico attestante l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente regolamento.

Art. 118 - Divieti

1. È tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.

Art. 119 - Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. È vietato attivare laboratori di sgrossamento dei materiali sull'area concessa per i lavori essendone ammessa la sola posa in opera. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc., devono essere introdotti nel Cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
2. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; l'ufficio competente, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi, o di sospensione dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato dagli attrezzi, macchinari d'opera e dai cumuli di materiali. Lo spazio assegnato

deve essere recintato a regola d'arte, con tavole in legno, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

4. Per il consumo dell'acqua impiegata nei cantieri e per l'occupazione di spazi attigui è dovuto il corrispettivo forfetario determinato dal tariffario vigente.

Art. 120 - Materiale di scavo

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal Cimitero, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 121 - Introduzione di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'ufficio competente.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
3. Lungo i viali possono transitare solo veicoli muniti di ruote gommate, aventi larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordonature e quanto altro.

Art. 122 - Obblighi del personale delle imprese private

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dall'ufficio competente ne viene disposto l'allontanamento.
2. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

Art. 123 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'ufficio competente nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'ufficio competente: Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
3. Nei dieci giorni precedenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque di eseguire nell'interno del Cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dall'ufficio competente di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 124 - Autorizzazione e concessioni all'esecuzione di opere

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private, a seguito dei versamenti effettuati, debbono essere approvati dal Comune, previo parere favorevole della Commissione Edilizia e della Azienda U.S.L., osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del D.P.R. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento, entro 30 giorni, includente tutti i dati utili per l'individuazione dell'intervento, il controllo, le modalità ed i motivi di esecuzione della cauzione.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Qualsiasi variante, anche in corso d'opera, deve essere approvata secondo le vigenti norme urbanistiche.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le autorizzazioni e le concessioni per la esecuzione delle opere possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. L'esecuzione di lavori in assenza dell'autorizzazione prevista nel presente regolamento, implica la sanzione pecuniaria da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00.

Art. 125 - Responsabilità

I concessionari della sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 126 - Vigilanza e collaudo delle opere

1. Per l'osservanza delle finalità perseguite dalla legge e dal Regolamento, il personale del Servizio Cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati impartendo le opportune disposizioni o avanzando contestazioni.
2. Sono compiti specifici del Direttore gli adempimenti prescritti dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, la vigilanza sul personale dipendente, sui trasporti funebri, sulle operazioni di tumulazione e inumazione, estumulazione ed esumazione, sulle concessioni di aree e di sepolture private individuali, nonché sulla costruzione di opere e servizi, all'interno del cimitero.
3. Per l'assolvimento di tali compiti è coadiuvato dal personale dipendente in organico.
4. Il collaudo delle tombe e delle cappelle avviene in collaborazione con l'Azienda per i Servizi Sanitari, con spese totalmente a carico del concessionario.
5. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto l'inizio ed il termine dei lavori, nonché il verificarsi di qualsiasi altro evento che possa influire sull'ordinato e corretto mantenimento ed uso del Cimitero.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 127 - Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi del cadavere;
2. Le imprese che intendono svolgere l'attività funeraria devono presentare segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al comune in cui ha sede legale l'impresa. La segnalazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti:
 - a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati;
 - b) almeno un carro funebre e un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
 - c) almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la segnalazione certificata di inizio attività;

- d) personale con funzioni di necroforo, in numero adeguato e formato in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
 - e) un responsabile della conduzione dell'attività funeraria, specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.
3. Le imprese di cui al comma precedente, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale per la vendita dei feretri ed degli altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 4. Ogni comune istituisce un elenco, consultabile attraverso il sito istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria aventi sede nel territorio comunale.
 5. Le imprese iscritte all'Albo sono obbligati, a turno mensile, ordinato per anzianità di iscrizione, ad effettuare gratuitamente il servizio funebre decoroso, comprensivo di feretro, nei casi di salme di persone indigenti o di esplicite richieste dell'Autorità Giudiziaria. Sarà cura della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, a redigere mensilmente apposito ordine di servizio che sarà notificato all'impresa di turno e comunicato all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di Polizia.

Art. 128 - Albo Comunale delle Imprese Funebri

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese che intendono esercitare trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale di Torretta, sono obbligati alla iscrizione ad un apposito albo tenuto presso la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.
2. Ciascuna ditta interessata all'iscrizione al predetto albo deve farne apposita richiesta in bollo ed allegare la seguente documentazione:
 - a. certificato della C.C.I.A.A. competente per territorio che certifichi l'iscrizione alla categoria di attività inerente il servizio di trasporto funebre;
 - b. certificato dell'Azienda U.S.L. che riconosca l'idoneità del veicolo a svolgere il servizio, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;
 - c. certificato dell'Azienda U.S.L. che attesti l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90;
 - d. Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;
 - e. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
 - la dotazione di veicoli idonei ed attrezzature occorrenti sufficienti ad assicurare con regolarità e decoro il servizio di trasporto funebre;
 - la disponibilità di adeguata autorimessa per i mezzi in dotazione;
 - il numero di personale sufficiente per poter garantire, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, l'esecuzione del trasporto funebre sia nelle ore diurne sia nelle ore notturne e, comunque, non inferiore a n. 3 unità da integrare convenientemente in relazione ai pesi da movimentare nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
 - di operare mediante personale con regolare rapporto di lavoro subordinato o con altre forme previste dalla legge e di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di oneri fiscali, contributivi previdenziali, assicurativi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - di impegnarsi ad effettuare gratuitamente il servizio funebre decoroso, comprensivo di feretro, nei casi di salme di persone indigenti o di esplicite richieste dell'Autorità Giudiziaria, secondo il turno ordinato per anzianità di iscrizione predisposto mensilmente dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali;
 - la fornitura al personale di idoneo, decoroso ed uniforme vestiario;

- di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento;
 - di garantire la continuità del servizio di trasporto funebre;
 - l'assenza a carico del titolare o del legale rappresentante di:
 - sentenza penale di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n° 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della L. 3 agosto 1988, n° 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - misure di prevenzione disposte ai sensi della L. 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;
 - contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - interdizione di cui all'articolo 32 bis del codice penale;
 - incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32ter e 32quater del codice penale;
3. Ciascuna impresa verrà informata dell'iscrizione all'albo con nota raccomandata nella quale sarà indicato il numero d'ordine assegnato;
 4. L'Autorizzazione ha validità di anni cinque;
 5. Le imprese, entro il 30 novembre di ogni anno, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di produrre alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, asserente la permanenza dei requisiti posseduti al momento dell'iscrizione allo stesso albo;
 6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare apposite verifiche in ordine alla veridicità della dichiarazione prodotta.

Art. 129 - Divieti

È fatto esplicito divieto alle imprese:

- a) di eseguire la chiusura del feretro senza l'autorizzazione del medico necroscopo;
- b) di eseguire trasporti funebri senza la prescritta autorizzazione;
- c) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- d) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
- e) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- f) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 130 - Sanzioni per le imprese

1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo precedente, o non osservanza delle Ordinanze Sindacali, con provvedimento motivato del Responsabile del servizio viene interdetto alle imprese di

svolgere le incombenze loro affidate dai privati presso gli uffici Comunali per un tempo da 15 giorni a un anno, secondo la gravità.

2. Nei casi di recidiva può essere revocata la licenza di commercio per ditte con sede nel Comune di Niscemi e interdizione ad operare nel territorio comunale per un minimo di anni tre e sanzione pecuniaria. La stessa sarà formalizzata preliminarmente con contestazione scritta alla quale l'impresa potrà formulare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla notifica.
3. L'inosservanza delle prescrizioni di legge in materia e del presente regolamento nonché la perdita dei requisiti occorrenti all'atto dell'iscrizione all'albo, comportano la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, mentre nel caso in cui si ravvisano estremi di reato, si provvederà anche a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
4. Nei casi di revoca dell'autorizzazione e/o di applicazione di sanzioni o pene pecuniarie è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.

TITOLO VI - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Art. 131 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina anche tutte le fasi della gestione dei rifiuti cimiteriali come definiti dall'art.184, comma 2 lett. d), e) ed f) D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., allo scopo di prevenirne e/o ridurne la produzione, limitarne la pericolosità, ottimizzare tutte le fasi di raggruppamento, raccolta, deposito, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento finale, definendo altresì le forme preferibili di conferimento in modalità differenziata di tutte le frazioni riciclabili potenzialmente prodotte all'interno dell'area cimiteriale.
2. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini di un loro sicuro trattamento.

Art. 132 - Definizioni

1. **Gestore dei servizi cimiteriali:** soggetto appositamente incaricato dall'amministrazione comunale in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria ex D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. **Gestore dei servizi di igiene ambientale:** soggetto appositamente incaricato dall'amministrazione comunale in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 per lo svolgimento di uno o più servizi di raccolta e trasporto o igiene urbana.
3. **Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione:** rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dall'art.85 comma 2 del DPR n.285/1990, dall'art.2 comma e) del DPR n.254/2003 ed dall'art.184 c.2 lett.f del D.Lgs n.152/2006. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono gli avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni comprendenti assi e residui legnosi del feretro, componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie); residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre; altri resti biodegradabili inseriti nel cofano; residui metallici dalle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti all'interno del feretro; altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o la tumulazione. Trattasi di scarti che devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni dell'art.12 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.
4. **Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali collegate alle attività di esumazione ed estumulazione:** il gestore dei servizi cimiteriali cura le attività di inumazione e tumulazione a seguito delle quali si producono rifiuti definiti dall'art.85 comma 2 del DPR n.285/1990 ed art.2 comma f) del DPR n.254/2003, nonché art.184 c.2 lett.f del D.Lgs n.152/2006, il cui trattamento finale è di competenza dell'amministrazione comunale. Trattasi delle seguenti tipologie di scarti:
 - **Parti di tumulo (o di cippi):** le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di

- chiusura del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi;
- **Inerti** del tutto analoghi a quelli che si producono a seguito di piccoli interventi di manutenzione di manufatti edilizi che comportano un quantitativo di rifiuti inerti non superiore al 1,00 mc./intervento.
5. **Rifiuti derivanti da attività di mantenimento del decoro del cimitero:** il gestore dei servizi cimiteriali cura il mantenimento del perfetto stato d'uso dell'intero insediamento cimiteriale, garantendo la piena fruibilità di tutti gli spazi effettuando periodici interventi di:
 - manutenzione ordinaria del cimitero costituita da spazzamento, svuotamento dei cestini gettacarte, pulizia di aree verdi, recupero rifiuti di tipo non biodegradabile ex art.184 c.2 lett.c del DLgs n.152/2006;
 - manutenzione del verde ornamentale e recupero rifiuti derivanti da offerte votive della medesima tipologia, quali resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma di tipo biodegradabile ex art.184 c.2 lett.e del DLgs n.152/2006;
 - recupero rifiuti (carta e cartone, plastica, vetro, ecc.) derivanti dalla sostituzione di oggetti offerti periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma di tipo biodegradabile ex art.184 c.2 lett.b del DLgs n.152/2006.
 6. **Deposito temporaneo rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione:** zona di deposito protetta dagli agenti atmosferici presente all'interno del cimitero cittadino, all'interno del quale sono depositati, in attesa di essere avviati a trattamenti termici di recupero o smaltimento presso impianti autorizzati come per legge, i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dall'art. 184, comma 2 lett. f) D.Lgs. 152/06. Il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione dovrà essere accessibile unicamente ad addetti appositamente incaricati dal gestore dei servizi cimiteriali e dovrà essere periodicamente svuotato a cura del gestore dei servizi di igiene ambientale.
 7. **Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione:** i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (comma 5) e quelli derivanti da attività di mantenimento del decoro del cimitero (comma 5) saranno depositati in un'area scoperta ricavata all'interno del perimetro del cimitero nei pressi di un cancello di accesso in modo da consentire l'agevole accesso dei mezzi impiegati per raccolta dei rifiuti raccolti dal gestore dei servizi cimiteriali e dovrà essere periodicamente svuotato a cura del gestore dei servizi di igiene ambientale.
 8. **Resti mortali:** si intende il risultato della completa mineralizzazione della salma.
 9. **Corificazione:** è un processo naturale, simile alla mummificazione, che tende a verificarsi nei cadaveri chiusi in casse di zinco o piombo ermeticamente chiuse, a causa della carenza di ossigeno che rallenta la putrefazione.

Art. 133 - Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento "*i resti mortali*" in quanto disciplinati ai sensi del Capo XVII - D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, per i quali è prevista la tenuta in cassette di zinco le cui caratteristiche sono definite dal predetto decreto. Trattasi di materiali la cui gestione compete al gestore dei servizi cimiteriali. In particolare, per le salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno di rotazione, almeno decennale e, per le salme tumulate, l'esito della trasformazione, allo scadere delle concessioni ultraventennali, per effetto della *corificazione*.

Art. 134 - Rapporti con altre norme

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, tutte le attività di deposito temporaneo, raccolta, riciclaggio, recupero, smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché degli altri rifiuti derivanti dall'ordinario svolgimento delle altre attività e di mantenimento del decoro del cimitero, sono sottoposti all'applicazione delle norme regolamentari e tecniche attuative della Parte IV del D.Lgs 152/2006 che disciplinano la gestione dei rifiuti;
2. Tutte le attività di gestione dei rifiuti, effettuate di concerto fra il Gestore dei servizi di igiene ambientale ed Gestore dei servizi cimiteriali, devono essere funzionali a massimizzare la quota di

rifiuti da avviare al recupero (frazione verde da manutenzione del verde, inerti, residui metallici, carta e cartone, plastica, ecc.) riducendo la quota da avviare allo smaltimento (rifiuti da esumazione ed estumulazione, residui dallo spazzamento, ecc.);

3. In ogni caso, tutte le attività di trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non, debbono avvenire nel rispetto della normativa inerente l'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.

Art. 135 - Norme per la gestione dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere raccolti e confezionati in colli separatamente dalle altre tipologie di rifiuti cimiteriali;
2. Il confezionamento degli scarti deve essere effettuato a bordo scavo a cura del gestore dei servizi cimiteriali;
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma ad esclusione dei resti mortuari, per tutta la durata delle fasi di raccolta e trasporto a prescindere dal soggetto competente, dovranno essere raccolti in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale;
4. I sacchi saranno immessi in contenitori a tenuta da 60 lt conformi alle disposizioni ADR recanti l'apposita dicitura "*Comune di Torretta - Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione*" che dovranno essere forniti dal gestore dei servizi di igiene urbana al gestore dei servizi cimiteriali;
5. In caso di esumazioni od estumulazioni di salma di persona deceduta per malattia infettiva contagiosa, effettuate prima che siano trascorsi due anni dalla morte, i materiali terrosi di risulta dovranno restare sul posto (né riutilizzo, né smaltimento); mentre i rifiuti da esumazione od estumulazione, prima di essere destinati al trattamento termico o al recupero mediante le procedure descritte nel presente articolo, dovranno essere preventivamente sottoposti a disinfezione;
6. Nella gestione dei rifiuti, di cui al presente articolo, deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiera in zinco e piombo componenti il feretro. In tal caso il rifiuto da avviare a recupero deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito dei rifiuti di esumazione ed estumulazione;
7. Alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art.183, comma 1 lett. m) del D.Lgs.152/2006 la tenuta dei rifiuti deve essere effettuata in una porzione confinata dell'area sottoposta al vincolo cimiteriale individuata dal comune e indicata con apposita segnaletica. Le aree di deposito temporaneo debbono essere gestite con lo scopo di ottimizzare le operazioni preliminari ritenute necessarie per assicurare efficacia ed efficienza alle fasi della successiva raccolta e trasporto. Durante le operazioni di deposito, stoccaggio e movimentazione ai fini della raccolta e trasporto i rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere contenuti negli appositi sacchi a perdere, prelevati e conferiti ai mezzi di raccolta, assicurandone l'integrità;
8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a trattamento finale, mediante trattamento termico in impianti autorizzati con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, nonché nel caso in cui il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10,00 mc;
9. Le attività e modalità di recupero delle frazioni metalliche sono quelle consentite dalla normativa tecnica e regolamentare emanata con D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 136 - Norme per la gestione di rifiuti derivanti da attività connesse con la inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione.

1. Il gestore dei servizi cimiteriali cura le attività di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione a seguito delle quali si producono rifiuti inerti del tutto analoghi a quelli che si producono a seguito delle normali attività di costruzione e demolizione di manufatti edilizi. Il gestore dei servizi cimiteriali ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili all'interno del perimetro cimiteriale. In particolare egli dovrà assicurare la raccolta separata delle seguenti tipologie e flussi prioritari di rifiuti riciclabili: inerti e frazioni di metallo o leghe (es.: vasi, accessori, ecc.);

2. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di n.1 cassone scarrabile da 30 mc. per la raccolta dei rifiuti inerti materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto cassone sarà conferito all'impianto di trattamento finale con una frequenza almeno mensile;
3. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di contenitori di volumetria adeguata (1.100 lt) per la raccolta dei rifiuti di metallo o leghe provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà posizionato all'interno del deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione e sarà svuotato con le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le utenze non domestiche.

Art. 137 - Norme per la gestione di rifiuti derivanti da attività di mantenimento del cimitero

1. Il gestore dei servizi cimiteriali cura il mantenimento del perfetto stato d'uso dell'intero insediamento garantendo la piena fruibilità di tutti gli spazi effettuando periodici interventi di manutenzione (spazzamento, vuotamento cestini, ecc.);
2. Il gestore dei servizi cimiteriali ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili all'interno del perimetro cimiteriale. In particolare dovranno essere organizzati sistemi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie e flussi prioritari di rifiuti riciclabili:
 - carta e cartone;
 - sfalci, potature e scarti vegetali;
 - contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
 - frazioni di metallo o leghe (es.: vasi, accessori, ecc.).
3. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di n.1 cassone scarrabile da 30 mc. all'interno del Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione, destinato alla raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione ordinaria del cimitero (spazzamento, svuotamento dei cestini gettacarte, ecc.) che sarà riempito a cura del gestore dei servizi cimiteriali. Detto cassone sarà conferito all'impianto di trattamento finale con una frequenza almeno mensile.
4. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà n.1 cassone scarrabile da 30 mc. all'interno del Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione, per la raccolta degli scarti della manutenzione del verde ornamentale e rifiuti derivanti da offerte votive quali resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma, che sarà riempito a cura del gestore dei servizi cimiteriali. Detto cassone sarà conferito all'impianto di trattamento finale con una frequenza almeno mensile.
5. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di contenitori di volumetria adeguata (1.100 lt) per la raccolta dei rifiuti di metallo o leghe effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà posizionato all'interno del Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione e sarà svuotato con le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le utenze non domestiche.
6. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di contenitori di volumetria adeguata (1.100 lt) per la raccolta dei rifiuti di vetro effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà posizionato all'interno del Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione e sarà svuotato con le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le utenze non domestiche.
7. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di contenitori di volumetria adeguata (1.100 lt) per la raccolta dei rifiuti di carta e cartone effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà posizionato all'interno del Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione e sarà svuotato con le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le utenze non domestiche.
8. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di contenitori di volumetria adeguata (1.100 lt) per la raccolta dei rifiuti di contenitori in plastica effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà posizionato all'interno del Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione e sarà svuotato con le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le utenze non domestiche.

Art. 138 - Altre disposizioni

1. Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire e di semplificare la gestione dei residui, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, il Sindaco con propria ordinanza può prescrivere che le risultanze della manutenzione del verde cimiteriale, gli avanzi degli scarti dei fiori e delle piante che ornano i feretri, le fosse ad inumazione e le salme tumulate, le foglie secche, anziché essere avviate a smaltimento come rifiuti, possono essere utilizzati come materiale utile al fine di preservare la fertilità del suolo e, convenientemente sfibrate in area cimiteriale specifica, essere utilizzate dall'ente gestore per la produzione di terriccio da riutilizzare per l'allevamento di piante da destinare al cimitero.
2. Questa lavorazione interna alla struttura cimiteriale è alternativa al conferimento delle biomasse a rifiuto e consente di ridurre significativamente i rifiuti da smaltire.
3. Eventuali variazioni ai servizi di cui agli artt. 135, 136 co. 1 e 137 co. 1 e 2 sopra descritti, si intendono a carico del gestore dei servizi cimiteriali.
4. Nel caso trattasi di lavori edili correlati a tumulazioni ed estumulazioni di salme in sepolture private, gli interessati, a seguito di autorizzazione, hanno l'obbligo dello smaltimento, fuori del perimetro cimiteriale, dei materiali di risulta, compresi eventuali lapidi funerarie, con le modalità previste dal presente regolamento.
5. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui al precedente art.95.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 139 - Sepolture private esistenti

1. Le propaggini e le cripte funerarie esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n°1880, ove in passato siano già state effettuate delle tumulazioni di salme, per le quali non risulta essere stato approvato regolare progetto di costruzione e, quindi, non risultano essere state collaudate, possono essere utilizzate alla tumulazione di salme nel rispetto degli artt. 31, 51 e 52 del presente Regolamento.
2. Le cappelle, edicole funerarie, sarcofaghi, ecc., realizzate da privati su aree date in concessione ed ubicate nella Zona Monumentale e nella Zona Nuova del Cimitero Comunale, per le quali - dopo accurate ricerche presso gli archivi comunali - non è stato possibile reperire il relativo certificato di collaudo e che in passato siano state già adibite alla tumulazione di salme, possono essere ancora utilizzate a condizione che i concessionari o loro aventi causa, producano alla Direzione dei Servizi Cimiteriali la seguente documentazione:
 - a) perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, asseverante la conformità del manufatto alla normativa vigente all'epoca della costruzione ed alla norme igienico-sanitarie;
 - b) certificato di idoneità statica attestante anche la buona conservazione delle strutture portanti del manufatto cimiteriale.
 - c) Copia del progetto approvato o, in mancanza, rilievo dell'esistente.
3. La Direzione dei Servizi Cimiteriali è incaricata alla verifica della regolarità amministrativa e contrattuale dell'area cimiteriale, ove a suo tempo è stata realizzata la tomba, nonché all'accertamento dell'idoneità alla sepoltura.

Art. 140 - Modalità di pagamento degli oneri

1. I pagamenti relativi alle tariffe, oneri, canoni, ecc. di cui al presente Regolamento dovranno essere effettuati con versamento in c/c/postale intestato al Comune di Torretta - Servizio di Tesoreria -, indicando la relativa causale.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento dovrà essere allegata alla istanza relativa alla fornitura del servizio richiesto.

Art. 141 - Abrogazione di norme

Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 19/01/2019.

Art. 142 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del T.U. sulle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii. e alla Legge n. 130/2001.
2. Le singole disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili o regolanti il caso specifico.
3. Per quanto riguarda i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali, si applicano tutte le norme del Regolamento organico del personale dipendente del Comune e del regolamento degli Uffici e dei Servizi se non incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 143 - Efficacia del Regolamento sulle concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. In considerazione della grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno comune e non essendo possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero, le concessioni perpetue e quelle di durata superiore alle previsioni dell'art. 85, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono trasformate in concessioni a tempo determinato con durata pari a quella prevista dal citato art. 85. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, sono trasformate in concessioni a tempo determinato con durata pari a quella prevista dal citato art. 85 solo quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

Art. 144 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167.
2. La predisposizione degli strumenti tecnici per la piena applicazione del presente regolamento, dovrà avvenire entro un anno dall'approvazione dello stesso.

Art. 145 - Deroghe speciali alla durata delle concessioni

La Giunta Comunale può assegnare scadenze diverse da quelle previste dall'art. 85 in casi particolari a sepolcreti di persone particolarmente eminenti o meritevoli nei confronti del Comune di Torretta.

Si Allega:

- Scheda/tipo del Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Scheda/tipo del Registro delle Concessioni Cimiteriali